SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 aprile 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 marzo 1998, n. 81.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla coproduzione di film, con allegato, fatto a Roma il 4 febbraio 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla coproduzione di film, con allegato, fatto a Roma il 4 febbraio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 22 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CUBA CONCERNENTE LA COPRODUZIONE DI FILM

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba, considerando che le industrie cinematografiche dei due paesi trarranno beneficio da una più stretta reciproca cooperazione nella produzione di film;
- considerando che i film sono in grado di accrescere il prestigio delle industrie cinematografiche dei due paesi che trarrebbero beneficio dalle disposizioni contenute in questo accordo;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ai fini del presente accordo:
1) (A) per film di coproduzione si intende un film realizzato previa approvazione congiunta delle rispettive autorità:
(i) da uno o più produttori italiani (il coproduttore italiano) con uno o più produttori cubani (il coproduttore cubano);
oppure
(ii) da un coproduttore italiano e da un coproduttore cubano insieme ad uno o più produttori di un paese terzo e con i quali il Governo dela Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Cubana abbiano stipulato un accordo di coproduzione (terzo coproduttore);
oppure
(iii) da un coproduttore italiano e da un coproduttore cubano insieme ad uno o più coproduttori terzi.

(B) Per film in coproduzione "gemellati" si intendono:
(i) due film che prevedano la partecipazione anche solo finanziaria del coproduttore minoritario e che insieme soddisfino i seguenti criteri:
(a) i costi di produzione di entrambi i film sono stati sostenuti congiuntamente e
(b) nel caso di uno dei film, il coproduttore italiano abbia esercitato in maniera prevalente il

"controllo produttivo creativo" e, nel caso dell'altro film, il coproduttore cubano abbia esercitato il "controllo produttivo creativo";
oppure
(ii) previa approvazione di entrambe le autorità competenti, tre o più film realizzati da coproduttori italiani e cubani insieme ad uno o più terzi coproduttori con ognuno dei quali entrambe le parti contraenti abbiano stipulato accordi di coproduzione e dove:
(a) i costi di produzione di tutti i film siano stati sostenuti da tutti i coproduttori e .
(b) nel caso di uno dei film il coproduttore italiano abbia esercitato in maniera prevalente il "controllo produttivo creativo" e, nel caso di un altro dei film, il coproduttore cubano abbia esercitato in maniera prevalente il "controllo produttivo creativo".

2) Per "film" si intende qualsiasi sequenza di immagine visiva, senza tener conto del formato, inclusa l'animazione ed i documentari, che rientri nella sfera d'azione delle leggi in vigore in quel momento in ciascun paese e che regolano la concessione di benefici in relazione alla produzione di un film.

3) Per "cittadini" si intende:
(a) con riferimento all'Italia, i cittadini italiani e cittadini di un altro stato membro della Unione Europea;
(b) con riferimento a Cuba, i cittadini cubani.

4) Quanto alla Repubblica di Cuba, per residenti si intendono le persone che ne hanno diritto secondo le leggi in vigore in quel momento a Cuba.

5) Per "autorità competenti" si intendono
(a) con riferimento all'Italia "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo";
(b) con riferimento a Cuba il Presidente dell'Istituto Cubano di Arte e Industria Cinematografica (ICAIC).

Art. 2

Il film realizzato in coproduzione beneficierà a pieno titolo di tutti i vantaggi accordati rispettivamente in Italia e a Cuba ai film considerati nazionali secondo le disposizioni vigenti in ciascun paese.

Art. 3

Ai fini dell'approvazione dei progetti di coproduzione cinematografica ai sensi del presente accordo, le competenti autorità agendo congiuntamente applicheranno le regole stabilite dall'allegato che costituisce parte integrante di questo accordo.

Art. 4

Ciascuna delle parti contraenti provvederà, nel rispetto della rispettiva legislazione, compresa per l'Italia quella della Unione Europea, a favorire l'importazione temporanea del materiale cinematografico per la realizzazione del film, senza il pagamento delle imposte doganali.

Art. 5

Ciascuna delle parti contraenti consentirà ai cittadini ed ai residenti dell'altro paese e ai cittadini di qualsiasi paese terzo coproduttore l'ingresso ed il soggiorno in Italia o a Cuba per poter effettuare la lavorazione o la promozione del film, nel rispetto delle leggi che regolano l'ingresso e la permanenza di cittadini stranieri.

Art. 6

Nonostante qualsiasi altra disposizione contenuta in questo accordo, ai fini della tassazione saranno applicate le leggi ed i regolamenti in vigore in ciascuno dei due paesi.

Art. 7

Le parti contraenti convengono di istituire una Commissione Mista che includerà le autorità competenti, esperti e responsabili del settore cinematografico con il compito di esaminare le condizioni di applicazione del presente accordo e di proporre le modifiche che saranno ritenute opportune. Le rappresentanze italiane e cubane saranno approssimativamente composte in parti uguali. La Commissione si riunirà entro 6 mesi dalla richiesta avanzata da una delle parti contraenti, per quanto possibile alternativamente in Italia e/o a Cuba.

Art. 8

Ciascuna delle parti contraenti notificherà all'altra, tramite i canali diplomatici, la conclusione delle procedure previste dalla propria legislazione per dare effetto al presente accordo che entrerà in vigore a partire dalla data di ricezione dell'ultima notifica.

Art. 9

Le parti si dichiarano d'accordo che la cessione dei diritti dei film di coproduzione agli enti televisivi italiani e cubani sarà regolata dalle disposizioni legislative o contrattuali in vigore nel paese interessato.

Art. 10

Gli articoli contenuti nel presente accordo sono sottoposti alle riserve di legge per quanto concerne gli obblighi internazionali delle parti contraenti inclusi, per quanto riguarda l'Italia, gli obblighi derivanti dalle leggi della Unione Europea.

Art. 11

Il presente accordo ha la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore. Ciascuna parte contraente,

volendo far cessare gli effetti dell'accordo, dovrà darne preavviso scritto sei mesi prima della scadenza di tale periodo e l'accordo terminerà di far valere i suoi effetti al termine di tre anni.
Se non verrà data disdetta, l'accordo sarà rinnovato tacitamente per successivi periodi di tre anni, a meno che non sia data disdetta scritta da una delle due parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun periodo di tre anni.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, firmano il presente accordo.
Fatto a Roma il 4 febbraio 1997 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede,

Per il Governo della Repubblica Italiana
Walter Veltroni

Per il Governo della Repubblica di Cuba
[illegible]
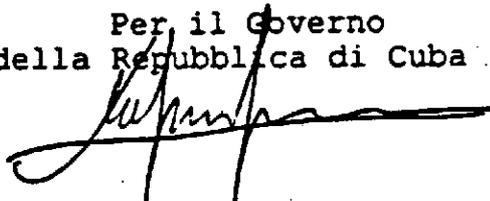
ALLEGATO
parte I

PRODUZIONI BIPARTITE E COPRODUZIONI CON TRE O PIU' COPRODUTTORI

1) Le autorità competenti dei due paesi si consulteranno al fine di assicurare che i progetti di film di coproduzione siano conformi alle disposizioni del presente accordo. Le autorità, nell'approvare i progetti di coproduzione, possono stabilire condizioni aggiuntive allo scopo di raggiungere gli obiettivi generali del presente accordo.

Nel caso di mancato accordo tra le autorità competenti nell'approvazione di un progetto di coproduzione, il progetto relativo non sarà regolato dal presente accordo.

2) Un film in coproduzione dovrà essere realizzato nei termini stabiliti dall'approvazione delle autorità competenti. Solamente il coprodutore italiano avrà diritto, secondo l'art. 2 dell'Accordo, ai benefici accordati ai film nazionali in Italia e solo il coproduttore cubano avrà diritto, secondo l'art. 2 dell'Accordo, ai benefici accordati ai film nazionali a Cuba.

3) Le autorità competenti si assicureranno che le condizioni di lavoro, nella produzione dei film in coproduzione ai sensi di questo accordo, in Italia e a Cuba, siano in armonia con il livello medio dei due paesi e, nel caso che le riprese vengano effettuate in un terzo paese, le condizioni siano in generale non meno favorevoli.

4) Per ciascun film in coproduzione:

a) il coproduttore italiano adempirà a tutte le condizioni richieste al fine di soddisfare le disposizioni della legislazione italiana per il riconoscimento della nazionalità italiana;

b) il coproduttore cubano adempirà a tutte le condizioni richieste dalla legislazione cubana per il riconoscimento della nazionalità cubana;

c) qualsiasi paese terzo coproduttore partecipante al progetto ai sensi dell'art. 1 (1) (a) adempirà a

tutte le condizioni che si riferiscono allo status e che sarebbero richieste per produrre un film regolato da un trattato di coproduzione tra quel paese coproduttore e l'Italia;

d) l'associazione alla produzione del film di coproduttori non potrà in nessun caso essere considerata come la costituzione di una società o associazione tra le parti, essendo la responsabilità limitata agli impegni assunti per la realizzazione del film.

5) a) Tutte le lavorazioni del film in coproduzione dall'inizio fino alla prima copia stampata saranno realizzate in Italia e/o a Cuba e/o, laddove vi sia uno o più terzi coproduttori, nei paesi dei terzi coproduttori.
Le autorità competenti avranno la facoltà di approvare che le riprese in esterni siano effettuate in un paese diverso da quello dei coproduttori.
La post-sincronizzazione in una lingua diversa dall'italiano e dallo spagnolo potrà essere eseguita in un paese terzo e tutte le versioni del film potranno contenere brani di dialoghi realizzati in altra lingua, se questo è richiesto dal soggetto.

b) La maggior parte della lavorazione del film in coproduzione, incluse le riprese in teatro ed in esterni, la lavorazione e la distribuzione della copia stampata sarà realizzata, pur essendo questa regola soggetta a variazioni da approvare dalle autorità competenti, nel paese del coproduttore maggioritario.
La partecipazione finanziaria di due o più coproduttori di qualsiasi paese sarà assommata a questo fine.

6) a) Le partecipazioni individuali nella realizzazione del film devono essere riservate a cittadini della Repubblica Italiana o cittadini o residenti della Repubblica Cubana o, nel caso di un terzo coproduttore, cittadini del paese terzo coproduttore. Gli attori dei paesi coproduttori dovranno essere scritturati in via prioritaria nella produzione del film. In circostanze eccezionali, laddove richiesto dal soggetto o dal piano finanziario, possono essere scritturati attori provenienti da altri paesi previa approvazione delle autorità competenti.
Tali tipi di assunzioni devono essere limitate.

b) Qualora le autorità competenti abbiano approvato, ai sensi del paragrafo 5 (a) del presente allegato,

che le riprese in esterni avvengano in un paese diverso da quello dei partecipanti alla coproduzione, i cittadini o residenti di quel paese potranno essere assunti ove il loro impiego sia necessario per garantire le riprese, previa apposita specifica approvazione delle autorità competenti.

7) La partecipazione artistica, tecnica e delle maestranze di ciascun paese in un film di coproduzione deve essere di massima proporzionale alla partecipazione finanziaria di ciascun coproduttore.

8) Salvo eccezioni approvate dalle autorità competenti, ciascun coproduttore dovrà avere una quota non inferiore al 20% del totale del piano finanziario e dell'elenco artistico.

9) Qualsiasi musica appositamente composta per un film, salvo eccezioni alla regola approvate dalle autorità competenti, dovrà essere composta da cittadini o residenti della Repubblica Italiana o della Repubblica Cubana o, laddove vi sia un terzo coproduttore, da cittadini di quel paese terzo coproduttore.

10) Almeno il 90% del metraggio dovrà essere girato specificatamente per il film in coproduzione, salvo eccezioni autorizzate dalle autorità competenti, per particolari esigenze storiche e/o culturali.

11) I contratti tra i coproduttori dovranno:

a) provvedere che un numero sufficiente di inter-negativi e inter-positivi siano fatti per gli usi di tutti i coproduttori. Ciascun coproduttore dovrà essere proprietario di una copia dell'internegativo e dell'interpositivo e dovrà essere autorizzato ad usarlo per le necessarie riproduzioni. Inoltre ciascun coproduttore dovrà avere accesso al materiale originale secondo le condizioni stabilite tra i coproduttori;

b) fissare gli obblighi finanziari di ciascun coproduttore per i costi sostenuti:

(i) nella fase preparativa di un progetto di film di coproduzione al quale venga rifiutata l'approvazione condizionante delle autorità competenti;

(ii) nella fase realizzativa di un film di coproduzione al quale sia stata data un'approvazione condizionante, se non si riescano a soddisfare gli obblighi di detta approvazione;

(iii) nella fase realizzativa di un film approvato come coproduzione, a cui viene negato il nulla-osta di proiezione in pubblico in uno qualsiasi dei paesi dei coproduttori;

c) fissare le regole riguardanti la divisione tra i coproduttori delle entrate derivanti dallo sfruttamento del film, incluse quelle dei mercati esteri, fermo restando che sia il territorio italiano che quello cubano sono di esclusiva pertinenza dei coproduttori.

In particolare, il contratto o i contratti relativi alla realizzazione del film di coproduzione non possono prevedere che i benefici di legge siano assegnati, totalmente o in parte, dal coproduttore di un paese al coproduttore dell'altro paese;

d) specificare le date nelle quali dovranno essere completati i rispettivi obblighi finanziari secondo le legislazioni vigenti nei due paesi.

12) Ciascun coproduttore dovrà includere nei titoli del film la dizione "Coproduzione Italo-Cubana" o "Coproduzione Cubano-Italiana" o, dove sia necessario, l'indicazione del paese dei terzi coproduttori.

13) Un film di coproduzione iniziato ed approvato ai sensi di questo accordo, ma completato dopo la scadenza dell'accordo, sarà considerato come realizzato ai sensi del presente accordo ed i suoi coproduttori avranno di conseguenza accesso a tutti i benefici dell'accordo stesso.

14) E' intenzione delle parti contraenti raggiungere un bilanciamento complessivo tra Italia e Cuba durante il periodo dell'accordo, con particolare riferimento alla partecipazione finanziaria, all'apporto artistico e tecnico così come alle risorse tecniche, teatri e laboratori. Sarà compito della Commissione Mista accertare periodicamente che tale equilibrio venga rispettato.

15) Ciascuna delle competenti Autorità può rifiutare l'approvazione ad un progetto qualora gli obiettivi sopra indicati al punto 14 non siano soddisfatti.

16) L'approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle autorità competenti non obbliga le relative autorità di ciascun paese alla concessione del nulla-osta di proiezione in pubblico.

Parte II

FILM GEMELLATI

17) Le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 di questo allegato devono essere applicate.

18) Un film di una coproduzione "gemellata" deve soddisfare tutte le condizioni richieste dalla legislazione vigente in Italia e a Cuba per essere un film nazionale.

19) Qualora vi sia un terzo o quarto coproduttore "gemellato" ciascun film dovrà soddisfare le condizioni necessarie per essere considerato come film "nazionale" nel paese del suo produttore.

20) Il totale dei costi di produzione di ciascun film in coproduzione gemellata deve essere approssimativamente uguale e ci dovrà essere un bilanciamento complessivo negli apporti finanziari dei coproduttori italiani e cubani e di qualsiasi altro produttore di un paese terzo. Gli apporti finanziari di due o più coproduttori di uno stesso paese saranno assommati.

21) I film in coproduzione "gemellati":

a) devono appartenere alla stessa categoria ed avere approssimativamente uguale lunghezza;

b) devono essere prodotti simultaneamente o in modo consecutivo, provvedendo, nel secondo caso, che non più di 6 mesi trascorrano tra la fine del film gemellato in coproduzione e l'inizio del secondo film di coproduzione gemellata.

22) Le disposizioni contenute in questo allegato possono essere emendate di volta in volta per iscritto dalla volontà comune delle "Autorità competenti", dopo la dovuta consultazione con la Commissione Mista, e provvedendo che tali emendamenti non siano in contrasto con gli articoli da (1) a (11) inclusi nell'accordo stesso.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2491):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 2 giugno 1997.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° luglio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.
Esaminato dalla 3ª commissione il 14 gennaio 1998 e il 17 febbraio 1998.
Relazione scritta annunciata il 18 febbraio 1998 (atto n. 2491/*A* - relatore sen. PORCARI).
Esaminato in aula il 24 febbraio 1998 e approvato il 25 febbraio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4606):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 marzo 1998, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, X, XI e XIV.
Esaminato dalla III commissione il 12 e 16 marzo 1998.
Esaminato in aula il 16 marzo 1998 e approvato il 17 marzo 1998.

98G0129

LEGGE 23 marzo 1998, n. **82.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo che modifica l'accordo del 13 giugno 1985 tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, in materia di coproduzione cinematografica italo-francese, fatto a Venezia il 28 agosto 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo che modifica l'accordo del 13 giugno 1985 tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, in materia di coproduzione cinematografica italo-francese, fatto a Venezia il 28 agosto 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 21 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Protocollo che modifica l'accordo del 13 giugno 1985 tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, di modifica dell'accordo di coproduzione cinematografica italo-francese del 1° agosto 1966

Articolo 1

Il punto 3 del primo comma dell'articolo 1 dell'Accordo è redatto come segue:

"Comportare una partecipazione minoritaria che potrà essere limitata al settore finanziario, conformemente al contratto di coproduzione, ma che non sarà inferiore al 20% del costo di produzione.
Nonostante ciò, tenuto conto del bilancio del film, la percentuale della partecipazione minoritaria potrà essere diminuita, fino a non meno del 10% del costo totale di produzione, qualora il suddetto costo sia superiore a 20.000.000 FF o l'equivalente in Lire italiane.
Tuttavia, eccezionalmente, le Autorità competenti dei due Stati potranno, di comune accordo, far beneficiare di queste disposizioni i progetti con un bilancio inferiore a 20.000.000 FF o l'equivalente in Lire italiane, per favorire il funzionamento equilibrato di questo accordo".

Articolo 2

Il punto 4 del primo comma dell'articolo 1 dell'Accordo è completato nel modo seguente:

"Durante un periodo sperimentale di due anni, a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo se risulta che la suddetta condizione d'equilibrio non è soddisfatta, le Autorità competenti possono decidere di comune accordo di prendere in considerazione, nella valutazione di questo equilibrio, un film nazionale dello Stato a svantaggio del quale lo squilibrio sia manifestato se viene assicurata, nell'altro Stato, una diffusione minima garantita, da un contratto di pre-acquisto ufficialmente registrato, nel periodo considerato, di un distributore cinematografico titolare dell'insieme dei diritti di esercizio (sale, video, televisioni) e che rappresenti almeno il 5% del preventivo del film. Questa decisione è presa dopo consultazione della Commissione paritetica, di cui all'articolo 3.
Questo meccanismo è prorogato di due anni in due anni, salvo che una delle Parti, tre mesi prima della scadenza, ne chieda la modifica o intenda denunciarlo".

Articolo 3

Viene introdotto un punto 4 bis al primo comma dell'articolo 1 dell'Accordo:

"Viene istituita una Commissione paritetica composta da sei professionisti designati dalle Autorità dei due Stati.
Questa Commissione e le Autorità competenti si incontreranno annualmente per stabilire il bilancio dettagliato degli scambi tra i due Stati, sia in termini di coproduzione che in termini di distribuzione, al fine di verificare il funzionamento equilibrato delle disposizioni di cui sopra".

Articolo 4

Ciascuna delle Parti notificherà all'altra l'adempimento delle procedure costituzionali richieste, per quanto di competenza, ai fini dell'entrata in vigore del presente Protocollo che avrà effetto il primo giorno del secondo mese seguente il giorno di ricezione della seconda notifica. Esso resterà in vigore fino a quando l'accordo del 13 giugno 1985 sarà applicabile.

Fatto a Venezia il 28 agosto1997 in due originali, ciascuno in lingua italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica italiana
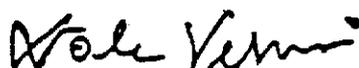
Walter VELTRONI

Per il Governo della
Repubblica francese

Catherine TRAUTMANN

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2914):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 3 dicembre 1997.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 gennaio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 19 e 24 febbraio 1998.
Relazione scritta annunciata il 25 febbraio 1998 (atto n. 2914/*A* - relatore sen. CORRAO).
Esaminato in aula e approvato il 25 febbraio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4608):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 marzo 1998, con pareri delle commissioni I, V, VII, e X.
Esaminato dalla III commissione il 12 marzo 1998.
Esaminato in aula il 16 marzo 1998 e approvato il 17 marzo 1998.

98G0130

LEGGE 23 marzo 1998, n. 83.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche tra la Repubblica italiana e il Regno di Spagna, con allegato, fatto a Bologna il 10 settembre 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche tra la Repubblica italiana e il Regno di Spagna, con allegato, fatto a Bologna il 10 settembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ACCORDO DI COPRODUZIONE E RELAZIONI CINEMATOGRAFICHE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL REGNO DI SPAGNA

La Repubblica Italiana e il Regno di Spagna

Consapevoli del contributo che le coproduzioni possono apportare allo sviluppo delle industrie cinematografiche, così come alla crescita degli scambi economici e culturali tra i due Paesi;

Decisi a stimolare lo sviluppo della cooperazione cinematografica tra Italia e Spagna

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo, il termine film comprende le opere cinematografiche di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, incluse quelle di fiction, di animazione e documentari, conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica esistenti in ognuno dei due Paesi e la cui prima diffusione abbia luogo nelle sale cinematografiche dei due Paesi.

Articolo 2

I film realizzati in coproduzione, tutelati dal presente Accordo, godranno di pieno diritto dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni relative all'industria cinematografica che siano in vigore o che potrebbero essere promulgate in ciascuno dei due Paesi.

Comunque, le Autorità competenti potranno limitare gli aiuti stabiliti nelle disposizioni vigenti o future del Paese che le concede, nel caso delle coproduzioni finanziarie o in quelle in cui l'apporto finanziario non sia proporzionato alle partecipazioni tecniche e artistiche.

Detta limitazione dovrà essere comunicata al coproduttore interessato nel momento in cui verrà approvato il progetto di coproduzione.

Questi vantaggi saranno concessi solamente al produttore del Paese che li concede.

Articolo 3

La realizzazione dei film in coproduzione tra i due Paesi deve ricevere l'approvazione, dopo reciproca consultazione, dalle Autorità competenti.

Ciascuna Parte notificherà all'altra, per le vie diplomatiche, le Autorità competenti nel proprio Paese per l'approvazione dei progetti di coproduzione.

Articolo 4

Per godere dei benefici che la coproduzione consente, i film dovranno essere realizzati da produttori che dispongano di una buona organizzazione tanto tecnica che finanziaria e una esperienza e qualificazione professionale riconosciuta dalle Autorità competenti menzionate nell'articolo 3.

Articolo 5

Le richieste di ammissione ai benefici della coproduzione presentate dai produttori di ciascuno dei due Paesi dovranno essere redatte, per l'approvazione, secondo le Norme di Procedura previste nell'Allegato del presente Accordo, il quale forma parte integrante dello stesso.

Questa approvazione è irrevocabile, salvo il caso di sostanziali modificazioni delle previsioni iniziali in materia artistica, economica e tecnica.

Articolo 6

La proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi può variare dal venti all'ottanta per cento per film (20 - 80%).

L'apporto del coproduttore minoritario deve includere obbligatoriamente una partecipazione tecnica, artistica e creativa effettiva, in linea di massima, proporzionale al suo investimento. Eccezionalmente, possono essere ammesse deroghe accordate dalle Autorità competenti dei due Paesi.

Si considera personale creativo, tecnico e artistico le persone che siano qualificate come tali nella legislazione di ciascuno dei due Paesi. L'apporto di ciascuno dei suddetti soggetti sarà valutato individualmente.

In linea di massima, l'apporto di ciascun Paese includerà almeno un elemento creativo (autore del soggetto, sceneggiatore, regista, autore della musica, montatore, direttore della fotografia, scenografo, fonico), un attore in un ruolo principale, un attore in un ruolo secondario e un tecnico qualificato.

A tali fini, l'attore in un ruolo principale potrà essere sostituito da almeno due tecnici qualificati.

Articolo 7

I film devono essere realizzati da registi italiani o spagnoli, o provenienti da un Paese dell'Unione Europea, con la partecipazione di tecnici o interpreti di nazionalità italiana o spagnola, o appartenenti a un Paese dell'Unione Europea.

Potrà essere ammessa la partecipazione di interpreti e di tecnici diversi da quelli menzionati nel paragrafo precedente, considerate le esigenze del film e dopo accordo tra le Autorità competenti dei due Paesi.

Le riprese devono essere effettuate nel territorio dei Paesi coproduttori. Potranno essere concesse deroghe per ragioni artistiche dalle Autorità competenti.

Articolo 8

Nel caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione più bassa non potrà essere inferiore al 10% (dieci per cento), e la più elevata non potrà eccedere il 70% (settanta per cento) del costo totale.

Le condizioni di ammissione delle opere cinematografiche dovranno essere esaminate caso per caso.

Articolo 9

Un giusto equilibrio deve essere osservato tanto per quanto riguarda la partecipazione del personale creativo, artistico e tecnico che per quanto concerne i mezzi finanziari e tecnici dei due Paesi (teatri di posa e laboratori).

Ai fini dell'equilibrio finanziario e del numero dei film potranno essere presi in considerazione i film nazionali spagnoli e italiani distribuiti e/o diffusi in Italia e in Spagna, che abbiano ottenuto un minimo garantito da parte del distributore e/o un preacquisto da parte di un canale televisivo.

La Commissione Mista prevista dall'articolo 18 del presente Accordo esaminerà il rispetto di questo equilibrio e, in caso contrario, adotterà le misure ritenute necessarie per ristabilirlo.

Articolo 10

I lavori di riprese in teatro di posa, di sonorizzazione e di laboratorio dovranno essere realizzati rispettando le seguenti disposizioni:

- Le riprese in teatro di posa dovranno essere effettuate preferibilmente nel Paese del coproduttore maggioritario.

- Ciascun produttore è, in ogni caso, comproprietario del negativo originale (immagine e suono), qualsiasi sia il luogo dove venga depositato.

- Ciascun coproduttore ha diritto, in qualsiasi caso, ad un internegativo della propria versione. Se uno dei coproduttori rinuncia a questo diritto, il negativo sarà depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori.

- In linea di massima, la post-produzione e lo sviluppo del negativo sarà effettuato negli studi e nei laboratori del Paese maggioritario, così come la stampa delle copie destinate alla proiezione nello stesso Paese; le copie destinate all'esercizio nel Paese minoritario saranno effettuate in un laboratorio di questo Paese.

- L'eventuale saldo della quota minoritaria deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di sessanta giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del film nel Paese del coproduttore minoritario.

Articolo 11

Nel rispetto della propria legislazione e regolamentazione, ciascuna delle due Parti contraenti faciliterà l'ingresso e il soggiorno sul proprio territorio del personale tecnico e artistico dell'altra Parte.

Nello stesso modo, autorizzerà l'ingresso e l'uscita, senza assoggettamento ad imposte indirette, del materiale necessario alla produzione dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo.

Articolo 12

Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione tra i coproduttori di qualsiasi tipo di provento e dei territori saranno subordinate all'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi. Questa ripartizione deve, in linea di massima, essere proporzionale agli apporti rispettivi dei coproduttori.

Articolo 13

Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato in un Paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche siano contingentate:

a) Il film viene, di regola, aggiunto al contingente del Paese che ha una partecipazione maggioritaria.

b) Nel caso di film per i quali vi è una pari partecipazione dei due Paesi, l'opera contingentata sarà assegnata al contingente del Paese che ha le migliori condizioni di esportazione.

c) In caso di difficoltà, il film sarà assegnato al contingente del Paese di origine del regista.

d) Se uno dei Paesi coproduttori ha la possibilità di libera importazione dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti, come quelli nazionali, beneficeranno di pieno diritto di tale possibilità.

Articolo 14

I film realizzati in coproduzione devono essere presentati con la dizione "Coproduzione italo-spagnola" o "Coproduzione ispano-italiana".

Tale dizione dovrà figurare nei titoli di testa o di coda, in tutta la pubblicità e propaganda commerciale, nel materiale promozionale e in qualsiasi luogo in cui viene presentata detta coproduzione.

Articolo 15

Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione e che vengano presentate ai Festival internazionali dovranno menzionare tutti i Paesi coproduttori.

Articolo 16

In deroga alle disposizioni precedenti del presente Accordo, possono essere ammessi annualmente al beneficio della coproduzione bipartita sei film realizzati in ciascuno dei due Paesi che rispondano alle seguenti condizioni:

1) Avere una qualità tecnica e un valore artistico o spettacolare tali da presentare un indiscusso interesse per il cinema europeo; queste caratteristiche dovranno essere riconosciute dalle Autorità competenti dei due Paesi.

2) Avere un costo uguale o superiore a 2,4 miliardi di lire o l'equivalente in pesetas.

3) Comportare una partecipazione minoritaria del 20% (venti per cento), che potrà essere limitata all'ambito finanziario, in conformità al contratto di coproduzione; nel caso che il preventivo di costo del film sia superiore a 5 miliardi di lire italiane o l'equivalente in pesetas, l'apporto minoritario può essere ridotto sino a non meno del 10% (dieci per cento). Eccezionalmente, le Autorità competenti potranno approvare percentuali di partecipazione finanziaria superiore al 20 % (venti per cento).

4) Avere le condizioni fissate per la concessione della nazionalità dalla legislazione vigente del Paese maggioritario. In ogni caso, la partecipazione degli interpreti del Paese maggioritario può essere limitata alla sola maggioranza degli interpreti secondari.

5) Includere nel contratto di coproduzione disposizioni relative alla ripartizione degli incassi.

Il beneficio della coproduzione bilaterale sarà concesso soltanto ad ogni opera, previa autorizzazione, concessa, caso per caso, dalle Autorità italiane e spagnole competenti.

In ogni caso, nel computo globale delle coproduzioni finanziarie dovrà aversi un numero uguale di film con partecipazione maggioritaria italiana e di film con partecipazione maggioritaria spagnola. Gli apporti finanziari effettuati da una parte e dall'altra dovranno essere globalmente equilibrati. Ai fini del suddetto equilibrio, potrà tenersi conto di quanto disposto nel secondo paragrafo dell' articolo 9 del presente Accordo.

Se nel corso di due anni, il numero di film rispondenti alle condizioni sopra enunciate viene raggiunto, la Commissione Mista si riunirà allo scopo di esaminare se l'equilibrio finanziario è rispettato e determinare se altre opere cinematografiche possono essere ammesse al beneficio della coproduzione.

Nel caso in cui la riunione della Commissione mista non possa tenersi, le Autorità competenti potranno ammettere al beneficio della coproduzione finanziaria, a condizione di reciprocità, caso per caso, film che soddisfino a tutte le condizioni suindicate.

Articolo 17

L'ingresso, la distribuzione e la proiezione dei film italiani in Spagna e di quelli spagnoli in Italia non saranno subordinati a nessuna restrizione, salvo quelle stabilite dalla legislazione e regolamentazione in vigore in ciascuno dei due Paesi.

Ugualmente, le Parti contraenti riaffermano la loro volontà di favorire e sviluppare con tutti i mezzi la diffusione in ciascun Paese dei film dell'altro Paese.

Articolo 18

Le Autorità competenti dei due Paesi esamineranno, in caso di necessità, le condizioni di applicazione del presente Accordo, al fine di risolvere le difficoltà sorte nell'attuazione delle proprie disposizioni. Analogamente, studieranno le modifiche necessarie al fine di sviluppare la cooperazione cinematografica nell'interesse comune dei due Paesi.

Si riuniranno, nell'ambito di una Commissione Mista che avrà luogo, di massima, una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese. Nonostante ciò, potrà essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una delle due Autorità competenti, specialmente nel caso di modifiche legislative importanti o della regolamentazione applicabile all'industria cinematografica o nel caso che l'Accordo incontri difficoltà particolarmente gravi nella sua applicazione.

In concreto, esamineranno se l'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni è stato rispettato.

Articolo 19

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data del perfezionamento delle due notifiche con le quali le Parti contraenti si saranno comunicato ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo, e sostituirà il precedente Accordo firmato a Madrid il 5 novembre 1966.

Il presente Accordo avrà durata biennale e sarà rinnovato tacitamente per periodi successivi di durata identica, salvo parere contrario di una qualsiasi delle Parti, notificato per via diplomatica all'altra Parte almeno tre mesi prima della data del rinnovo.

Ognuna delle Parti potrà denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte, per via diplomatica, della sua intenzione di denunciarlo. La denuncia avrà effetto trascorsi tre mesi dalla data della notifica.

La risoluzione anticipata del presente Accordo non avrà effetto sulla conclusione delle coproduzioni che siano state approvate durante la sua validità.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Bologna il 10 settembre 1997 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

Walter VELTRONI

PER IL REGNO DI SPAGNA
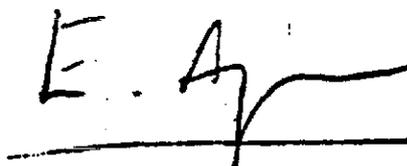
Esperanza AGUIRRE GIL de BIEDMA

ALLEGATO

NORME DI PROCEDURA

La richiesta per l'approvazione di progetti di coproduzione nei termini del presente Accordo dovrà essere presentata simultaneamente alle due Parti, almeno 40 giorni prima dell'inizio delle riprese. Il Paese del coproduttore maggioritario comunicherà la sua proposta all'altro entro 20 giorni a partire dal ricevimento della richiesta.

A completamento delle domande, per beneficiare dei contenuti del presente Accordo, dovranno essere allegati:

I. Sceneggiatura e soggetto;

II. Prova documentale di acquisizione legale dei diritti d'autore per la coproduzione da realizzare;

III. Copia del contratto di coproduzione, stipulato con riserva di approvazione da parte delle Autorità competenti dei due Paesi.

(*) Il contratto dovrà contenere i seguenti requisiti:

1) Titolo del film;

2) Identificazione dei produttori contraenti;

3) Nome e cognome dell'autore della sceneggiatura o dell'adattatore, se è stato tratto da una fonte letteraria;

4) Nome e cognome del regista (è concessa una clausola di sostituzione in caso di necessità);

5) Bilancio preventivo che rifletta la percentuale di partecipazione di ciascun produttore, che, se del caso, dovrà corrispondere al valore finanziario degli apporti tecnico-artistici;

6) Piano finanziario;

7) Clausola che stabilisca il riparto di qualsiasi tipo di provento e dei territori;

8) Clausola che specifichi le partecipazioni rispettive dei coproduttori alle spese superiori o inferiori. Tali partecipazioni, in linea di massima, saranno proporzionali alle rispettive contribuzioni. La partecipazione del coproduttore minoritario ad un eccesso di spese potrà essere limitata ad una percentuale minore o ad una quantità fissa, sempre che venga rispettato l'apporto minimo del 20% o del 10%, nel caso di coproduzioni finanziarie per film di importo superiore a 5 miliardi di lire italiane o l'equivalente in pesetas;

9) Clausola che descriva le misure da prendere se:

A. Dopo una considerazione completa del caso, le Autorità competenti di uno dei Paesi rifiutano la concessione dei benefici richiesti;
B. Ciascuna delle Parti non adempie agli accordi presi;

10) La data di inizio delle riprese;

11) Clausola che preveda la ripartizione della proprietà dei diritti d'autore, su una base proporzionale ai rispettivi apporti dei coproduttori;

12) Clausola che preveda che l'ammissione al beneficio dell'Accordo non impegna le autorità competenti italiane al rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico.

IV. *Contratto di distribuzione*, una volta firmato;

V. Elenco del personale creativo, artistico e tecnico che indichi la propria nazionalità e categoria del proprio lavoro; nel caso degli attori, la propria nazionalità e i ruoli che interpreteranno, indicando la categoria e la durata degli stessi;

VI. Programmazione della produzione, con indicazione espressa della durata approssimativa delle riprese, i luoghi dove si svolgeranno le stesse e il piano di lavorazione;

VII. Bilancio preventivo dettagliato che identifichi le spese previste per ciascuno dei coproduttori;

Le Autorità competenti dei due Paesi potranno sollecitare altri documenti e informazioni aggiuntive che considerino necessari.

Di norma, prima dell'inizio delle riprese del film, si dovrà sottoporre alle Autorità competenti la sceneggiatura definitiva (compresi i dialoghi).

Si potranno apportare modifiche al contratto originale qualora siano necessarie, ma queste modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti di entrambi i Paesi, prima del termine di effettuazione della copia campione del film. La sostituzione di un coproduttore sarà consentita solo in casi eccezionali e con il benestare delle Autorità competenti di entrambi i Paesi.

Le Autorità competenti si terranno informate delle proprie decisioni.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2915):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 3 dicembre 1997.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 gennaio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 19 e 24 febbraio 1998.

Esaminato in aula e approvato il 25 febbraio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4609):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 marzo 1998, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, X e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 12 marzo 1998.

Esaminato in aula il 16 marzo 1998 e approvato il 17 marzo 1998.

98G0131

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 1998, n. 84.

Riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 7, comma 1, della legge 21 dicembre 1997, n. 454;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Con il presente decreto si provvede al riordino della disciplina per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi da parte delle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *c)* ed *e)*, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, ovvero da parte delle aziende speciali o consorzi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) «professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi», l'attività di un soggetto che esegue, mediante autoveicoli, il trasporto di merci per conto di terzi;

b) «albo», l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi istituito con legge 6 giugno 1974, n 298;

c) «comitato centrale», «comitato regionale» e «comitato provinciale» gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della citata legge n. 298 del 1974.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le norme del presente decreto si applicano alle imprese di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la Commissione dell'Unione europea, possono essere esentate in tutto o in parte dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto le imprese che effettuano esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti, in considerazione della natura della merce trasportata o della brevità del percorso, nonché, per il periodo di un triennio, quelle che esercitano l'attività di autotrasporto merci su strada per conto terzi con veicoli il cui carico totale o carico autorizzato non superi le 6 tonnellate. Le imprese esentate devono comunque essere iscritte all'albo e dimostrare il possesso del requisito dell'onorabilità.

Art. 3.

Requisiti

1. Le imprese debbono dimostrare, ai fini dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori come previsto dal comma 6 dell'articolo 1 della citata legge n. 454 del 1997, di possedere, oltre le condizioni ed i requisiti previsti dall'articolo 13 della citata legge n. 298 del 1974, i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale secondo le disposizioni dettate con il presente decreto.

2. Se il richiedente è una persona fisica non in possesso del requisito dell'idoneità professionale, gli organi competenti possono ammetterlo all'esercizio della professione di trasportatore su strada a condizione che egli designi un'altra persona in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale per la direzione dell'attività di trasporto dell'azienda in maniera continuativa ed effettiva.

3. Il requisito dell'onorabilità deve essere posseduto dal titolare dell'impresa e dalla persona ovvero dalle persone che dirigono in maniera continuativa e effettiva l'attività di trasporto dell'impresa; quando si tratti di società il requisito dell'onorabilità deve essere posseduto da tutti i soci che siano illimitatamente responsabili nelle società di persone e dagli amministratori per ogni altro tipo di ente o di società e per le aziende speciali o consorzi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Il requisito della capacità professionale deve essere posseduto da coloro i quali svolgono le funzioni di direzione dell'attività di trasporto.

5. Possono assumere la direzione dell'attività di trasporto i seguenti soggetti:

a) titolare dell'impresa individuale o familiare, ovvero collaboratore dell'impresa familiare;

b) soci illimitatamente responsabili nelle società di persone, o almeno uno di essi;

c) amministratori in ogni altro tipo di ente o di società, ovvero aziende speciali e consorzi di cui alla legge n. 142 del 1990, o almeno uno di essi;

d) dipendenti dell'impresa, cui siano attribuite le mansioni di direzione dell'attività di trasporto o l'inquadramento appositamente definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

6. Le imprese debbono dimostrare il possesso dei requisiti di cui al presente decreto all'atto della presentazione, ai sensi dell'articolo 12 della citata legge n. 298 del 1974, della domanda di iscrizione all'albo degli autotrasportatori.

7. Le imprese autorizzate prima del 1° gennaio 1978 all'esercizio della professione di autotrasportatore sono dispensate dall'obbligo di comprovare i requisiti previsti dal presente articolo.

Art. 4.

Onorabilità

1. Il requisito dell'onorabilità non sussiste o cessa di sussistere allorché la persona che debba possederlo:

a) sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero sia stata sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, oppure abbia riportato con sentenza definitiva una qualsiasi condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni, ovvero non inferiore a due anni quando l'accesso alla professione possa agevolare la commissione di reati della stessa natura ed in ogni caso per gravi e ripetute infrazioni di cui all'articolo 26 della citata legge n. 298 del 1974;

b) sia stata condannata per infrazioni gravi e ripetute alle normative che disciplinano le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione, ovvero l'attività di trasporto su strada ed in particolare le norme concernenti il periodo di guida e di riposo dei conducenti, i pesi e le dimensioni dei veicoli commerciali, la sicurezza stradale e dei veicoli.

2. Il requisito dell'onorabilità cessa di sussistere anche nei confronti dei soggetti preposti all'attività di trasporto su strada di cose per conto di terzi, allorché gli addetti dell'impresa sottoposti alla loro direzione abbiano subito sanzioni gravi e ripetute per le infrazioni di cui al comma 1, lettera *b)*, ovvero per infrazioni al disposto di cui all'articolo 46 della citata legge n. 298 del 1974.

3. Il requisito dell'onorabilità è riacquistato a seguito di provvedimento riabilitativo, o in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate nonché, nel caso di cui al comma 2, decorsi due anni dal provvedimento con cui viene accertata la perdita del requisito.

Art. 5.

Capacità finanziaria

1. Il requisito della capacità finanziaria si intende sussistente allorché l'impresa possa dimostrare la disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.

2. Con regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione è determinato il requisito della capacità finanziaria, in misura comunque non inferiore a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, e nel rispetto della normativa comunitaria in materia. Resta comunque salva la facoltà di deroga prevista dall'articolo 2, comma 2.

3. Ai fini dell'accertamento della capacità finanziaria sono considerati:

a) i conti annuali dell'impresa, ove esistano;

b) i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e la possibilità di scoperti e prestiti;

c) tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa;

d) i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature ed installazioni;

e) il capitale di esercizio.

4. In alternativa alle modalità di cui al comma 3, le imprese possono produrre una attestazione rilasciata da istituti bancari o istituti finanziari con capitale non inferiore a cinque miliardi; il contenuto dell'attestazione e le modalità di rilascio sono determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto prima del 1° gennaio 1990, sono dispensate dall'accertamento del requisito della capacità finanziaria.

6. Sono considerate equivalenti alle attestazioni di cui al comma 4 le omologhe attestazioni rilasciate alle imprese residenti in altro Stato dell'Unione europea in base alla normativa ivi vigente.

Art. 6.

Capacità professionale

1. Il requisito della capacità professionale consiste nella dimostrazione del possesso della conoscenza delle materie riportate nell'elenco allegato al presente

decreto, accertata attraverso il superamento di un esame scritto anche nella forma di quesiti con risposta plurima a scelta del candidato.

2. Possono partecipare all'esame coloro che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) i soggetti che comprovino di aver frequentato appositi corsi di preparazione all'esame e siano in possesso del relativo attestato di frequenza;

b) i soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore;

c) i soggetti che abbiano maturato un'esperienza di almeno un anno di diretta collaborazione con soggetti, titolari di attestato di capacità professionale, che svolgono attività direzionale del trasporto in imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori.

3. Per i primi 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono esentati dall'esame di cui al comma 1 i candidati che comprovino un'esperienza pratica di almeno 5 anni a livello di direzione in un'impresa di trasporti.

4. L'esame di cui al comma 1 è svolto davanti a commissioni costituite su base provinciale, secondo criteri e modalità dettate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta del comitato centrale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *d)*, della citata legge n. 454 del 1997.

5. A seguito del superamento dell'esame, agli interessati viene rilasciato, da parte delle competenti commissioni d'esame provinciali, il relativo attestato di capacità professionale.

6. Il soggetto cui viene rilasciato l'attestato di capacità professionale è inserito in un elenco provinciale che, unitamente agli altri elenchi provinciali, costituisce l'elenco nazionale degli abilitati alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi. Con regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di compilazione e di tenuta degli elenchi. L'elenco nazionale è tenuto dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

7. I soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 6, sono tenuti a frequentare appositi corsi di aggiornamento disciplinati con le stesse modalità previste per i corsi di preparazione all'esame. La mancata partecipazione ai corsi di cui al presente comma comporta la sospensione dagli elenchi fino ad avvenuta dimostrazione dell'avvenuta frequenza dei corsi.

8. Con regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione, da adottare a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati il funzionamento delle commissioni esaminatrici, le modalità di svolgimento delle prove ed i programmi di esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore. Con lo stesso decreto è approvato un elaborato contenente un congruo numero di domande, con più possibilità di risposte, utilizzabili ai fini dell'esame di cui al comma 1.

Art. 7.

Corsi di preparazione

1. I corsi di preparazione all'esame di accertamento della capacità professionale nonché i corsi di aggiornamento sono affidati agli enti di formazione accreditati dalla regione sulla base del regolamento di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta del comitato centrale, sono approvati i criteri per l'accreditamento degli enti di formazione interessati, nonché per lo svolgimento dei corsi di preparazione all'esame di cui all'articolo 6.

3. Il periodico controllo sulla attività svolta dagli enti di formazione per l'espletamento dei corsi, l'accertamento di irregolarità che comportano la sospensione ovvero la revoca dell'accreditamento degli stessi enti, o l'annullamento dei corsi, è riservato alla regione che può esercitare i relativi poteri anche demandando l'istruttoria ai comitati regionali.

4. Nei confronti dei procedimenti previsti dall'articolo 6 e dal presente articolo è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 8.

Imprese di autotrasporto residenti in altro Stato U.E.

1. Qualora i trasportatori su strada di cose per conto di terzi residenti in altro Stato membro dell'Unione europea abbiano commesso infrazioni gravi o ripetute alle normative relative ai trasporti su strada e tali infrazioni possano comportare la revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore, gli organi accertatori comunicano al predetto Stato le informazioni in loro possesso su tali infrazioni, nonché sulle sanzioni comminate. In caso di revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada nel settore dei trasporti internazionali l'autorità che vi provvede ne informa la Commissione dell'Unione europea che comunica le informazioni necessarie agli Stati membri interessati.

Art. 9.

Sanzioni

1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali almeno ogni due anni, sono effettuati i necessari controlli nei confronti delle imprese iscritte, al fine di verificare la permanenza in capo alle stesse o ai soggetti cui è affidata la direzione dell'attività di trasporto dei requisiti richiamati all'articolo 3, comma 1.

2. La perdita dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e di idoneità professionale comporta la cancellazione delle imprese dal relativo albo.

3. I soggetti di cui all'articolo 3 sono obbligati a comunicare all'albo di appartenenza nel più breve tempo possibile e comunque non oltre quindici giorni dal verificarsi del fatto o dalla sua conoscenza, ogni fatto che possa comportare il venir meno dei necessari requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale.

4. I fatti da porre a base della cancellazione o sospensione o radiazione dall'albo, sono notificati all'iscritto cui è assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per presentare eventuali deduzioni. Ogni iscritto ha diritto di essere personalmente sentito quando ne faccia espressa richiesta entro il termine predetto.

5. I procedimenti di cancellazione, sospensione e radiazione dall'albo sono notificati all'iscritto e comunicati all'albo nazionale.

6. L'omessa comunicazione delle notizie di cui al comma 3, comporta la radiazione dall'albo a carico degli stessi soggetti inadempienti ogni qualvolta sia accertato all'esito della procedura indicata al comma 4, che in conseguenza dei fatti non comunicati sono venuti meno e non sono stati acquisiti uno o più requisiti previsti dall'articolo 3. Nell'ipotesi in cui, invece, tali requisiti siano venuti meno solo per un periodo di tempo determinato e siano stati nel frattempo riacquisiti, gli organi competenti dispongono la sospensione dell'iscrizione all'albo per un periodo di tempo pari al doppio di quello nel quale l'impresa ha esercitato l'attività di autotrasporto in assenza dei necessari requisiti e comunque non superiore ad un anno.

7. Le imprese cancellate dall'albo a norma del comma 2 possono ottenere la reiscrizione purché dimostrino di essere nuovamente in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma.

8. Le imprese radiate dall'albo non possono ottenere la reiscrizione prima che siano trascorsi due anni dalla data del provvedimento di radiazione.

9. I soggetti indicati all'articolo 3, comma 4, titolari o dipendenti delle imprese che siano state radiate o sospese dall'Albo a norma del presente articolo non possono svolgere analoghe mansioni o attività a favore di altre imprese di autotrasporto di cose per conto terzi per lo stesso periodo di durata della sospensione o radiazione.

10. Le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 21 della citata legge n. 298 del 1974, per le violazioni accertate degli articoli 6, 7, 10, 62, 142, 167 commi 1, 2 e 3, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modificazioni e integrazioni nonché degli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni e integrazioni, sono comminate solo a carico di coloro che dirigono l'attività di trasporto dell'impresa, qualora l'impresa in cui il preposto opera dimostri di aver adottato tutte le misure idonee intese ad evitare le inflazioni commesse.

11. L'impresa iscritta all'albo perde il requisito dell'onorabilità allorché abbia provveduto per tre volte alla sostituzione del soggetto preposto alla direzione dell'attività di trasporto, ai sensi del comma 4 dell'articolo 10. In tal caso l'impresa non può essere reiscritta all'albo degli autotrasportatori prima del decorso di un anno dalla data della sua cancellazione.

Art. 10.

Esercizio provvisorio delle imprese di autotrasporto

1. Nel caso di decesso o di incapacità fisica o giuridica di colui che dirige l'attività di trasporto dell'impresa, ed in assenza di altro soggetto dotato del requisito della capacità professionale che possa assumerne la direzione, è consentito a coloro che abbiano titolo, ai sensi della vigente normativa, al proseguimento dell'esercizio dell'impresa, di esercitare, a titolo provvisorio la direzione della attività di trasporto anche in assenza dell'attestato di capacità professionale, dandone previa comunicazione agli organi competenti, sempre che siano in possesso del requisito dell'onorabilità.

2. L'esercizio provvisorio di cui al comma 1 è consentito per un periodo di dodici mesi, salvo proroga di ulteriori sei mesi, concessa dagli organi competenti, in casi particolari debitamente giustificati.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 la direzione dell'attività di trasporto può essere definitivamente proseguita dal soggetto che, pur non possedendo il requisito della capacità professionale, ha acquisito, negli ultimi 3 anni, un'esperienza pratica nella gestione giornaliera dell'impresa, sempre che tale soggetto sia in possesso del requisito dell'onorabilità.

4. Nel caso in cui venga a determinarsi la perdita dei requisiti dell'onorabilità ovvero della capacità professionale da parte del soggetto preposto alla direzione dell'attività di trasporto, è consentito all'impresa di provvedere, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni di cui al presente decreto, alla sostituzione del preposto entro il termine di tre mesi dalla data in cui si è verificato il venir meno dei requisiti.

Art. 11.

Iscrizione provvisoria

1. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di iscrizione nell'elenco separato di cui al penultimo comma dell'articolo 13 della citata legge n. 298 del 1974, le imprese devono comprovare l'avvenuta iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 580.

2. Nel periodo indicato al comma 1, il certificato di iscrizione nell'elenco separato viene rilasciato ai soli fini dell'ottenimento dell'iscrizione nel registro delle imprese.

3. Le imprese già iscritte nell'elenco separato a decorrere dal 18 febbraio 1996, che non abbiano ancora comprovato l'iscrizione nel registro delle imprese di cui al comma 1, debbono comprovare tale iscrizione entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese sostituisce quello previsto dall'articolo 13, comma 3, della citata legge n. 298 del 1974.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ELENCO DELLE MATERIE D'ESAME PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE

A. MATERIE LA CUI CONOSCENZA È RICHIESTA PER GLI AUTOTRASPORTATORI CHE HANNO INTENZIONE DI EFFETTUARE ESCLUSIVAMENTE TRASPORTI NAZIONALI.

1. *Diritto:*

Elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione e vertenti in particolare:

sui contratti in genere;

sui contratti di trasporto: in particolare sulla responsabilità del trasportatore (natura e limiti);

sulle società commerciali;

sui libri di commercio;

sulla regolamentazione del lavoro, sulla sicurezza sociale;

sul regime fiscale.

2. *Gestione commerciale e finanziaria dell'azienda:*

modi di pagamento e di finanziamento;

calcolo dei prezzi di costo;

regime dei prezzi e condizioni di trasporto;

contabilità commerciale;

assicurazioni;

fatture;

ausiliari di trasporto;

le tecniche di gestione di un'impresa di trasporti su strada;

tecnica commerciale.

3. *Accesso al mercato:*

disposizioni relative all'accesso alla professione ed allo esercizio;

documenti di trasporto.

4. *Norme ed esercizio tecnici:*

pesi e dimensioni dei veicoli;

scelta del veicolo;

collaudo ed immatricolazione;

norme per la manutenzione dei veicoli:

carico e scarico dei veicoli;

trasporti di sostanze pericolose;

trasporti di prodotti alimentari;

principi applicabili in materia di tutela dell'ambiente e riguardanti l'utilizzazione e la manutenzione dei veicoli.

5. *Sicurezza stradale:*

disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili in materia di circolazione;

sicurezza di circolazione;

prevenzione degli incidenti e misure da prendersi in caso di incidente;

nozioni sui nuovi modelli di impresa e sulle più moderne tecnologie.

B. MATERIE LA CUI CONOSCENZA È RICHIESTA PER GLI AUTOTRASPORTATORI CHE HANNO INTENZIONE DI EFFETTUARE TRASPORTI INTERNAZIONALI.

Materie elencate sub *A)*;

disposizioni applicabili ai trasporti di merci o di viaggiatori su strada, fra gli Stati membri e fra la Comunità ed i Paesi-terzi, risultanti dalla legislazione nazionale, da norme comunitarie, convenzioni ed accordi internazionali;

pratiche e formalità doganali;

principali regolamentazioni di circolazione negli Stati membri.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'effiacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Note all'art. 1:

— L'art. 1, comma 2, lettere *c)* ed *e)* della legge n. 454/1997 così recita:

«2. Ai fini della presente legge si intende:

a)-b) (omissis);

c) per impresa di autotrasporto, la persona fisica o giuridica iscritta nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercita l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e che è iscritta all'albo degli autotrasportatori;

d) (omissis);

e) per raggruppamento, le strutture societarie costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis*, del codice civile».

— La legge 8 giugno 1990, n. 142, recante «Ordinamento delle autonomie locali», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 1990.

— La legge 6 giugno 1974, n. 298, recante: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1994.

— Gli articoli 3, 4 e 5 della legge n. 298/1974 così recitano:

«Art. 3 *(Comitato centrale)*. — Il comitato centrale è composto:

a) da un consigliere di Stato con la funzione di presidente;

b) da quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali del commercio estero, dell'agricoltura e foreste, dell'interno, dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro;

c) da quattro rappresentanti delle regioni, di cui uno in rappresentanza di quelle a statuto speciale e tre in rappresentanza, rispettivamente, delle regioni dell'Italia centrale, meridionale e settentrionale. Le modalità per la designazione dovranno essere fissate dal regolamento di esecuzione della presente legge;

d) da dodici rappresentanti delle associazioni nazionali più rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonché delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Le nomine avvengono su designazione:

del presidente del Consiglio di Stato per il componente di cui alla lettera *a)*;

dei rispettivi Ministri per i componenti di cui alla lettera *b)*;

delle rispettive associazioni nazionali per i componenti ai cui alla lettera *d)*.

Dei quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti, due sono scelti tra funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e collocati fuori ruolo, e due tra i funzionari in servizio presso la Direzione generale del coordinamento e degli affari generali.

Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i requisiti della rappresentatività delle associazioni nazionali agli effetti delle designazioni di cui alla lettera *a)* del presente articolo e alla lettera *f)* del successivo art. 4.

Il comitato elegge, fra i suoi componenti, due vicepresidenti, di cui almeno uno scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera *d)*.

I componenti del comitato centrale durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta».

«Art. 4 *(Comitati provinciali)*. — Ogni comitato provinciale è composto:

a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di presidente;

b) dal funzionario preposto all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di vice-presidente;

c) da un funzionario della prefettura del capoluogo in cui ha sede il comitato,

d) da un funzionario dell'intendenza di finanza;

e) da due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato;

f) da sei rappresentanti delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di cui al precedente art. 3;

g) da un esperto.

I componenti del comitato provinciale sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti; quelli di cui alle lettere *c) d), e), f)* e *g)* durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta.

Le nomine avvengono su designazione:

del prefetto, per il componente di cui alla lettera *c)*;

della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per i componenti di cui alla lettera *e)*;

delle associazioni locali per i componenti di cui alla lettera *f)*;

della giunta provinciale per il componente di cui alla lettera *g)*;

Ogni comitato elegge un secondo vicepresidente, scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera *f)*».

«Art. 5 *(Comitati regionali)*. — Ogni comitato regionale è composto dall'assessore ai trasporti della regione, che lo presiede, dai vicepresidenti dei comitati provinciali e dal direttore dell'ufficio periferico della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di cui al precedente art. 2, lettera *c)*.

Il comitato regionale elegge un vicepresidente, scelto tra i vicepresidenti dei comitati provinciali di cui all'ultimo comma dell'articolo 4».

Note all'art. 3:

— L'art. 1, comma 6, della legge n. 454/1997 così recita:

«6. Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all'albo degli autotrasportatori».

— L'art. 13 della legge n. 298/1974 così recita:

«Art. 13 *(Requisiti e condizioni)*. — I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti:

1) avere la cittadinanza italiana per i titolari di imprese individuali, salvo quanto previsto dal successivo art. 14;

2) avere la disponibilità di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attività da svolgere.

Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le misure minime dei predetti mezzi e le quote di libera proprietà degli stessi giudicate necessarie per i vari gradi di attività e per le diverse specializzazioni.

Coloro che sono qualificati artigiani a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono esenti dall'obbligo di fornire la prova del possesso dei requisiti di cui al presente n. 2);

3) essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;

4) avere stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose

da trasportare, con i massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore;

5) avere ottemperato alle norme di legge in materia di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti;

6) essere iscritto nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;

7) non aver riportato condanne a pene che importino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale.

Per i titolari di imprese artigiane, l'incapacità ad esercitare uffici direttivi non impedisce l'iscrizione nell'albo;

8) non avere in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

I requisiti e le condizioni di cui ai numeri 7) e 8) devono essere posseduti:

a) quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un institore od un direttore, anche da quest'ultimo;

b) quando si tratti di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la societa in accomandita semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 3), 7) e 8) deve essere fornita, mediante le necessarie certificazioni, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione; il possesso del requisito di cui al numero 1) deve formare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato.

La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 2), 4) e 5) e della condizione di cui al numero 6) può essere fornita, rispettivamente, entro 90 giorni ed entro 18 mei dalla data dell'autorizzazione.

I termini di cui al precedente comma possono, per giustificati motivi, essere prorogati di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente.

Fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione di cui alla presente legge e non si sia data la prova del possesso di tutti i requisiti e delle condizioni di cui al primo comma, l'iscrizione avviene in via provvisoria in un elenco separato. Per coloro i quali, pur possedendo i requisiti e le condizioni di cui al presente articolo, abbiano in corso procedimenti penali in cui sia stata già pronunciata una sentenza di condanna ad una pena che importi l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, l'iscrizione all'albo è rilasciata in via provvisoria, salvo il disposto di cui al capoverso del precedente n. 7).

Coloro i quali, nei termini stabiliti dai commi precedenti, non forniscano le prove richieste sono esclusi dall'elenco e decadono dall'autorizzazione».

— Per quanto concerne la legge 8 giugno 1990, n. 142, v. nelle note all'art. 1.

— L'art. 12 della legge n. 298/1974 così recita:

«Art. 12 *(Iscrizione nell'albo)*. — Le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo devono farne domanda al comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale.

Ove l'impresa abbia più di una sede essa deve essere iscritta anche presso i singoli comitati nella cui circoscrizione si trovino le sedi secondarie. Tale iscrizione si ottiene mediante comunicazione corredata dalle attestazioni di iscrizione dell'impresa nell'albo della sede principale e di iscrizione della sede secondaria alla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il comitato provinciale attesta l'avvenuta iscrizione nell'albo».

Note all'art. 4:

— La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 31 dicembre 1956.

— L'art. 26 della legge n. 298/1974 così recita:

«Art. 26. *(Esercizio abusivo dell'autotrasporto)*. — Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo, è punito a norma dell'art. 348 del codice penale.

In caso di flagranza di reato, si procede al sequestro del veicolo.

Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attività di cui all'art. 1 o ai soggetti di cui all'art. 46 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 500 mila a lire un milione. Si procede altresì al sequestro della merce trasportata, di cui può essere diposta la confisca con la sentenza di condanna.

Ai fini di cui al presente articolo, al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'Albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente legge, da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge».

— L'art. 46 della legge n. 298/1974 così recita:

«Art. 46 *(Trasporti abusivi)*. — Fermo quanto previsto dall'art. 26 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, è punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 600 mila.

Quando l'accertamento dei reati di cui al precedente comma avviene durante l'esecuzione del trasporto, da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia e dei funzionari, a cui spettano la prevenzione e l'accertamento dei reati a norma del successivo art. 60, si procede al sequestro del veicolo».

Nota all'art. 5:

— L'art. 5 del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, recante: «Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 1991, così recita:

«Art. 5 *(Requisito della capacità finanziaria)*. — 1. La capacità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.

2. Ai fini dell'accertamento della capacità finanziaria, i competenti comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, citata in premessa, considerano: i conti annuali dell'impresa, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali dei veicoli, edifici, impianti e installazioni; nonché il capitale di esercizio.

3. Per il soddisfacimento del requisito di capacità finanziaria le imprese interessate possono produrre una attestazione di affidamento rilasciata da aziende od istituti di credito ovvero da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi per un importo pari a 100 milioni nella forma di cui all'allegato 1.

4. Tale importo dovrà essere integrato nella misura pari a lire 5 milioni per ciascun veicolo munito di autorizzazione.

5. Qualora ritenuto necessario ai fini dell'accertamento del permanere del requisito di capacità finanziaria, dovrà essere richiesto dal competente comitato provinciale al relativo ufficio provinciale la consistenza del parco veicolare dell'impresa assoggettata al controllo nonché, all'impresa medesima, un attestato di conferma di attestazione di affidamento prodotta dall'impresa stessa all'atto dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori con le eventuali integrazioni previste al comma precedente».

Note all'art. 6:

— Il comma 4, lettera *d)*, dell'art. 1, della legge n. 454/1997 così recita:

«4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, al fine di tener conto dell'evoluzione economica e strutturale del settore, le funzioni del comitato centrale per l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi sono integrate dalle seguenti:

a)-c) (omissis);

d) il comitato centrale propone al Ministero dei trasporti e della navigazione la normativa ed i provvedimenti amministrativi relativi al funzionamento delle commissioni esaminatrici, alle modalità di svolgimento delle prove ed ai programmi di esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore, in modo da assicurare l'imparzialità di giudizio e l'accertamento della professionalità conformemente alla normativa comunitaria».

— Il comma 3, dell'art. 17, della legge n. 400/1988 così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di Autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 9:

— L'art. 21 della legge n. 298/1974 così recita:

«Art. 21 *(Sanzioni disciplinari)*. — Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:

1) quando non abbiano osservato le tariffe di trasporto fissate dai competenti organi;

2) quando siano state a loro carico accertate violazioni degli articoli 10, 33 e 121 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393;

3) quando siano state a loro carico accertate violazioni delle clausole di contratti di lavoro;

4) quando abbiano esercitato senza la prescritta abilitazione l'attività di cui all'art. 16;

5) quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione e dei relativi massimali per i danni alle cose trasportate;

6) quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'art. 18;

6-bis) quando, nel caso di attività di trasporto di cose per conto proprio o di terzi, siano state accertate a loro carico violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727; e successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 3, 4, 103 e 127, terzo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle norme sul rapporto tra numero di veicoli rimorchiati e veicoli idonei al loro traino in disponibilità dell'impresa.

Nei casi sopra elencati le imprese incorrono:

a) mell'ammonimento per i casi di minore gravità;

b) nella censura per i casi di maggiore gravità;

c) nella sospensione dall'albo da un mese a sei mesi per i casi di particolare gravità o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura;

d) nella radiazione dall'albo nei casi di reiterate gravi violazioni».

— I testi vigenti degli articoli 6, 7, 10, 62, 142, 167 commi 1, 2 e 3, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante: «Nuovo codice della strada» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, così recitano:

«Art. 6 *(Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati)*. — 1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali deroghe.

2. Il prefetto, stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.

3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale.

4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti; in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;

d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;

e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;

f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.

5. Le ordinanze, di cui al comma 4 sono emanate:

a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;

b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;

c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;

d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;

e) per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.

6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.

7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in

gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.

8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere *a)* e *b)*, possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.

9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all'art. 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro dei lavori pubblici. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che a là precedenza.

10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.

11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici.

12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilionitrecentocinquantamila. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentacinquemiladuecentocinquanta a lire centoquarantunomila.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila.

Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.

15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri, il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi».

«Art. 7 (*Regolamentazione della circolazione nei centri abitati*). — 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;

b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;

c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;

d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;

e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;

f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;

g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;

h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;

i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.

2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera *a)*, sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane.

6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate possibilmente fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.

8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera *f)*, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale urbana" e "zona a traffico limitato",

nonché per quelle definite "*A*" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968; e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali urbane e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta.

Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8.

I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.

10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.

11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.

13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila.

15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire trentacinquemiladuecentocinquanta a lire centoquarantunomila e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione».

«Art. 10 *(Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità).* — 1. È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marca superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.

2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:

a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;

b) il trasporto di blocchi di pietre naturali o di manufatti indivisibili, prodotti siderurgici e industriali compresi i coils e i laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione e comunque in numero non superiore a tre unità, purché almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali e la predetta massa complessiva non sia superiore a 40 t se isolati ed 86 t se complessi; i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile.

3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:

a) il cui carico sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;

b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;

c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;

d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'art. 61;

e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'art. 61 e dall'art. 62;

f) mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1, lettera *n)*, quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;

g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi.

4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.

5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.

6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria.

Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:

a) di cui al comma 3, lettera *d)*, quando ancorché per effetto del carico non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con il limite massimo di 13,44 m per gli autoveicoli isolati, 20,16 m per gli autotreni e 17,36 m per gli autoarticolati; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4;

b) di cui al comma 3, lettera *e)*, e lettera *g)*, quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'art. 61 o le masse stabilite dall'art. 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4.

7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera *n)*, classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:

a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;

b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;

c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;

d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34.

Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.

8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:

a) veicoli a motore isolati:
due assi: 20 t;
tre assi: 33 t;
quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;

b) complessi di veicoli:
quattro assi: 44 t;
cinque o più assi: 56 t;
cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.

9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa ad avvalersi in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie.

11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.

12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.

13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61.

14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.

15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93.

16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.

17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada. Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta.

18. Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, esegua uno dei trasporti eccezionali indicati nei commi 2, 3 e 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali indicati nel comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilionecentosettantacinquemila a lire quattromilionisettecentomila.

19. Chiunque esegua trasporti eccezionali ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila.

20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.

21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera *n)*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilionitrecentocinquantamila, e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.

22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilionitrecentocinquantamila.

23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a sessanta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 19, 21 e 22 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio fino a che non sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da uno a tre mesi.

26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali».

Art. 62 *(Massa limite)*. — 1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a tre o più assi.

2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm^2, la massa com-

plessiva a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o più assi.

3. Salvo quanto diversamente previsto dall'art. 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm^2 e da quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi; 26 t e 32 t rispettivamente se si tratta di veicoli a tre o a quattro o più assi quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.

4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.

5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato non deve eccedere 12 t.

6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t, se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t.

7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10».

«Art. 142 *(Limiti di velocità)*. — 1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane di scorrimento, previa l'apposizione degli appositi segnali.

2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori pubblici. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro dei lavori pubblici può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro dei lavori pubblici può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.

3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:

a) ciclomotori: 45 km/h;

b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'art. 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;

c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;

d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;

e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere *h)*, *i)* e *l)* dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.

4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*, devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere *c)*, *g)*, *h)* ed *i)* del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'art. 138, comma 11.

5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.

6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila.

8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila.

9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilionitrecentocinquantamila. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentacinquemiladuecentocinquanta a lire centoquarantunomila.

11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere *b)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *l)* le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.

12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da quattro a otto mesi».

«Art. 167 *(Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi)*. — 1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.

2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila, se l'eccedenza non supera 1 t;

b) da lire centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila, se l'eccedenza non supera le 2 t;

c) da lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila, se l'eccedenza non supera le 3 t;

d) da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilionitrecentocinquantamila, se l'eccedenza supera le 3 t.

3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva».

«Art. 178 *(Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo).* — 1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12.

2. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C e dell'Ispettorato del lavoro.

3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non osserva, i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila. La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni.

4. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di sevizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila, salvo che il fatto costituisca reato.

5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta.

6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i documenti, prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.

7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorità competente a regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto.

8. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma del comma 7, sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto.

9. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano trasporto di persone in servizio di linea.

10. Le sanzioni della sospensione e della revoca, di cui ai commi 7, 8 e 9, sono adottate dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

11. Contro i provvedimenti di revoca è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni».

«Art. 179 *(Cronotachigrafo).* — 1. I veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristice e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento CEE n. 3821/85, nei casi previsti dal regolamento stesso.

2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilionecentosettantacinquemila a lire quattromilionisettecentomila. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.

3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilionecentosettantacinquemila a lire quattromilionisettecentomila.

4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.

5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.

6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. presso il quale il veicolo risulta immatricolato.

7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto.

8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'art. 16 del regolamento CEE n. 3821/1985, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.

9. Alla violazione di cui al comma 2 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo».

— Gli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, recante: «Attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 23 novembre 1978, così recitano:

«Art. 15. — Chiunque circola con veicoli sprovvisti, nei casi prescritti, di cronotachigrafi CEE e dei relativi fogli di registrazione, è soggetto, per ogni veicolo cui la violazione si riferisce, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 600.000».

«Art. 16. — Il datore di lavoro, che mette in circolazione veicoli senza che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 15 del regolamento (CEE) n. 1463/70, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 120.000 a lire 240.000.

Alla stessa sanzione amministrativa sono soggetti anche i membri dell'equipaggio che circolano in violazione degli obblighi di cui all'art. 15 del predetto regolamento CEE.

Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono raddoppiate nel caso che l'infrazione riguardi i sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo».

«Art. 17. — Il datore di lavoro che mette in circolazione veicoli senza che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, è soggetto per ogni veicolo cui la violazione si riferisce alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 120.000 a lire 240.000».

«Art. 18. — Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio di un veicolo, per il quale ai sensi del regolamento (CEE) n. 1463/70 e successive modificazioni e integrazioni, è imposto l'obbligo del cronotachigrafo CEE, che non osservano le disposizioni di cui all'art. 18, paragrafo 2, del regolamento precitato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.000 a lire 120.000».

«Art. 19. — Chiunque contravvenga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti d'attuazione per le quali non sia prevista una specifica sanzione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.000 a lire 120.000».

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 298/1974 è riportato nelle note all'art. 3.

— L'art. 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 580, recante: «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1994, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 8 *(Registro delle imprese)*. — 1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le società semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annotate in una sezione speciale del registro delle imprese.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;

b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;

c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;

d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.

9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera *b)*, è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.

10. È abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.

13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8».

98G0132

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 1998, n. 85.

Riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, a norma dell'articolo 7, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 7, comma 2, della legge 21 dicembre 1997, n. 454;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 sono autorizzate all'esercizio dell'attività di trasportatore su strada per conto di terzi le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono disciplinati i criteri e le modalità di rilascio del certificato d'iscrizione all'albo degli autotrasportatori, nonché i controlli in merito all'uso del certificato stesso.

Art. 2.

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le autorizzazioni per i singoli veicoli, di cui sono titolari le imprese di autotrasporto per conto terzi, sono convertite in autorizzazione all'impresa per una massa complessiva corrispondente alla somma delle masse dei singoli veicoli autorizzati. La conversione è comunque subordinata alla dimostrazione della disponibilità nell'ambito della propria organizzazione aziendale, di un congruo numero di addetti con qualifica adeguata ad essere impiegato alla guida dei veicoli autorizzati ed iscritti nei libri matricola dell'impresa.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti necessari alla conversione di cui al comma 1.

3. Le imprese di autotrasporto in conto terzi, cessionarie di rami di aziende relativi al trasporto di cose in conto proprio da parte di altre imprese, possono convertire il relativo tonnellaggio nell'autorizzazione di cui al comma 1, a condizione che non si produca diminuzione del personale addetto ai veicoli in organico al momento della presentazione della domanda di conversione.

4. Fermo restando il disposto dell'articolo 7, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, allo scopo di garantire la gradualità del processo di liberalizzazione e di realizzare la ristrutturazione del settore in conformità ad obiettivi di cui alla citata legge n. 454 del 1997, le imprese di cui al comma 1 sono autorizzate ad aumentare la capacità di trasporto fino al raddoppio della massa complessiva autorizzata ai sensi del comma 1. Ai fini dell'aumento non si tiene conto dell'eventuale tonnellaggio acquisito ai sensi del comma 3.

5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può concedere un ulteriore aumento della capacità di trasporto riferita all'autorizzazione di cui al comma 1:

a) agli imprenditori iscritti all'albo che, entro il 31 dicembre 2000, realizzino ovvero entrino a far parte di società costituite ai sensi delle norme di cui al libro V, titolo VI, capo I o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis* del codice civile;

b) alle imprese risultanti dai processi di conferimento, incorporazione o fusione tra più imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori.

6. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 il Ministro dei trasporti e della navigazione, determina le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. Le imprese che hanno usufruito dei benefici di cui all'articolo 3, comma 7, della legge n. 454 del 1997, ovvero che, nel triennio precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno rinunciato, a favore di altre imprese, a singoli titoli autorizzativi o parte del tonnellaggio ad esse attribuito, non possono aumentare la capacità di trasporto.

Art. 3.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 454 del 1997, qualora un'impresa di trasporto su strada per conto terzi eserciti tale attività esclusivamente con veicoli fino a 6 tonnellate di peso totale a terra e sia in possesso dei requisiti e delle condizioni o indicate all'articolo 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è iscritta all'albo in via definitiva, documentando, attraverso la carta di circolazione, la destinazione ad uso di terzi dei veicoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante «Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1997, n. 303.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, suplemento ordinario, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Note all'art. 2:

— L'art. 7, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante: «Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1997, così recita:

«6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, tenuto conto della necessità di ristrutturare il settore e ridurre complessivamente l'offerta di trasporto nazionale, può assegnare nuove autorizzazioni alle imprese sulla base degli effetti prodotti dall'attuazione degli articoli 3 e 4. Il Ministro adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta di trasporto merci su strada sia adeguata alla domanda, sentito il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, che deve esprimere il relativo parere nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione di nuove autorizzazioni».

— L'art. 3, comma 7, della legge n. 454/1997 così recita:

«7. Le imprese nazionali autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rinuncino ad una percentuale fino ad un massimo del 30 per cento del tonnellaggio accordato, si impegnino a non acquisire nuove autorizzazioni per un periodo di cinque anni e presentino, nel termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di investimenti triennali per il miglioramento della qualità del servizio possono iscrivere tra le immobilizzazioni immateriali del relativo bilancio un saldo attivo di importo fino al 100 per cento del valore totale dei titoli autorizzativi posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge e oggetto di rinuncia».

Note all'art. 3:

— L'art. 1, comma 6, della legge n. 454/1997 così recita:

«6. Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all'albo degli autotrasportatori».

— L'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, recante: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1974, n. 200, così recita:

«Art. 13 *(Requisiti e condizioni)*. — I requisiti e le condizioni per l'iscrizione all'albo sono i seguenti:

1) avere la cittadinanza italiana per i titolari di imprese individuali, salvo quanto previsto dal successivo art. 14;

2) avere la disponibilità di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attività da svolgere.

Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le misure minime dei predetti mezzi e le quote di libera proprietà degli stessi giudicate necessarie per i vari gradi di attività e per le diverse specializzazioni.

Coloro che sono qualificati artigiani a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono esenti dall'obbligo di fornire la prova del possesso dei requisiti di cui al presente n. 2);

3) essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;

4) avere stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare, con i massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore;

5) avere ottemperato alle norme di legge in materia di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti;

6) essere iscritto nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;

7) non aver riportato condanne a pene che importino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale.

Per i titolari di imprese artigiane, l'incapacità ad esercitare uffici direttivi non impedisce l'iscrizione nell'albo;

8) non avere in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

I requisiti e le condizioni di cui ai numeri 7) e 8) devono essere posseduti:

a) quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un institore od un direttore, anche da quest'ultimo;

b) quando si tratti di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 3), 7) e 8) deve essere fornita, mediante le necessarie certificazioni, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione; il possesso del requisito di cui al numero 1) deve formare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato.

La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 2), 4) e 5) e della condizione di cui al numero 6) può essere fornita, rispettivamente, entro 90 giorni ed entro 18 mesi dalla data dell'autorizzazione.

I termini di cui al precedente comma possono, per giustificati motivi, essere prorogati di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente.

Fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione di cui alla presente legge e non si sia data la prova del possesso di tutti i requisiti e delle condizioni di cui al primo comma, l'iscrizione avviene in via provvisoria in un elenco separato. Per coloro i quali, pur possedendo i requisiti e le condizioni di cui al presente articolo, abbiano in corso procedimenti penali in cui sia stata già pronunciata una sentenza di condanna ad una pena che importi l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, l'iscrizione all'albo è rilasciata in via provvisoria, salvo il disposto di cui al capoverso del precedente n. 7).

Coloro i quali, nei termini stabiliti dai commi precedenti, non forniscano le prove richieste sono esclusi dall'elenco e decadono dall'autorizzazione».

98G0133

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 27 febbraio 1998, n. 86.

Regolamento recante integrazione al regolamento concernente le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, adottato con decreto ministeriale 14 giugno 1995, n. 519.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Visto il proprio decreto ministeriale 14 giugno 1995, n. 519, recante: «Regolamento concernente le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso», che disciplina la materia in relazione alle correnti attribuzioni degli organi dell'Amministrazione della difesa;

Avuto riguardo alle particolari attribuzioni dell'Arma dei carabinieri, così come definite dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», ed al peculiare stato dei suoi appartenenti, che rivestono la qualifica di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza e svolgono funzioni di prevenzione e repressione della criminalità;

Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 15 ottobre 1996, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 giugno 1997;

Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, inviata con nota n. 309 in data 2 febbraio 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'allegato 2 al decreto ministeriale n. 519 del 14 giugno 1995, afferente in particolare i documenti sottratti al diritto di accesso per l'interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità, è sostituito dall'allegato 2 al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 febbraio 1998

Il Ministro: ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1998
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 5

ALLEGATO 2

2 Interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità.

Documenti concernenti	Periodo massimo di sottrazione all'accesso
(1) attività dei servizi informativi e rapporti con i servizi per la sicurezza e/o Direzione Investigativa Antimafia;	50 anni.
(2) trasferimenti disposti a tutela della P.A. e/o degli interessati, connessi a vicende al vaglio dell'A.G., a collusioni con ambienti controindicati o malavitosi, a motivi di incolumità personale;	fino a quando continuano a sussistere le situazioni per le quali sono stati adottati i relativi provvedimenti e, comunque, ad avvenuta definizione della posizione giudiziaria.
(3) struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, e munizionamento tecnico dei Reparti dell'Arma dei Carabinieri;	50 anni con riferimento alla concreta utilizzazione dei mezzi, dell'armamento e munizionamento tecnico e alla dislocazione delle dotazioni organiche.
(4) iniziative degli organismi internazionali intraprese in materia di tutela dell'ordine pubblico, prevenzione e repressione della criminalità;	50 anni.
(5) informative dei Reparti dipendenti su soggetti e/o sodalizi ritenuti collegati ad organizzazioni criminali o eversive;	50 anni.
(6) **relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonchè degli uffi-**	**50 anni**

Documenti concernenti	Periodo massimo di sottrazione all'accesso
ciali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;	50 anni.
(7) relazione di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominati, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengano notizie relative a situazioni d'interesse per l'ordine e per la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità, o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;	fino a quando continui a sussistere l'interesse alla sottrazione all'accesso per le situazioni inerenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero l'attività di prevenzione e repressione della criminalità, e comunque non oltre 50 anni.
(8) atti e documenti attinenti ad informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate o anonime, nonché da esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;	50 anni.

Documenti concernenti	Periodo massimo di sottrazione all'accesso
(9) atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'impiego ed alla mobilità di contingenti di personale dell'Arma dei carabinieri, nonché i documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza;	50 anni.
(10) documenti attinenti alla dislocazione sul territorio dei presidi delle Forze di polizia, esclusi quelli aperti al pubblico;	50 anni.
(11) relazioni tecniche sulle prove d'impiego dei materiali in sperimentazione;	50 anni
(12) documentazione relativa alla descrizione progettuale e funzionale di impianti industriali a rischio limitatamente alle parti la cui conoscenza può agevolare la commissione di atti di sabotaggio;	50 anni

Documenti concernenti	Periodo massimo di sottrazione all'accesso
(13) atti, documenti e note informative utilizzate per l'istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti di rimozione degli amministratori degli enti locali ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dei provvedimenti di scioglimento degli organi ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, con esclusivo riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione, alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché alle attività di polizia giudiziaria e alla conduzione delle indagini.	fino a quando continui a sussistere la necessità di assicurare l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità, e comunque non oltre 50 anni.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

«4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2».

— Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quella dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Si trascrive il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352:

«Art. 8. — 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.

2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tal fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica.

5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso:

a) quando al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;

b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardano le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici».

— Si trascrive il testo dell'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121:

«Art. 16 *(Forze di polizia)*. — Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le Forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso».

— Si strascrive il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 27. — 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal Sottosegratario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.

3. La commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art. 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono adottate dalla commissione di cui al presente articolo».

— Si trascrive il testo dell'art. 10 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352:

«Art. 10 *(Commissione per l'accesso)*. — 1. Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, la commissione per l'accesso, al fine di coordinare l'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e di garantire l'uniforme applicazione dei principi, esprime parere sui regolamenti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché, ove ne sia richiesta, sugli atti comunque attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso.

2. Il Governo puo sentire il parere della commissione per l'accesso ai fini dell'emanazione dei regolamenti governativi di cui all'art. 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle loro modificazioni e della introduzione di normative speciali comunque attinenti al diritto di accesso.

3. È istituito presso la commissione per l'accesso l'archivio dei regolamenti concernenti la disciplina del diritto di accesso previsti dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A tal fine, i regolamenti adottati sono trasmessi alla commissione per l'accesso dai soggetti di cui all'art. 23 della citata legge n. 241 del 1990, nonché, per il tramite dei commissari di Governo e dei prefetti, dalle amministrazioni regionali e locali».

— Si trascrive il testo dell'allegato 2 al decreto del Ministro della difesa 14 giugno 1995, n. 519:

«2. *Interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità.*

Documenti concernenti	Periodo massimo di sottrazione all'accesso
(1) Attività dei servizi informativi e rapporti con i servizi per la sicurezza e/o Direzione investigativa antimafia	50 anni
(2) Trasferimenti disposti a tutela della P.A. e/o degli interessati, connessi a vicende al vaglio dell'A.G., a collusioni con ambienti controindicati o malavitosi, a motivi di incolumità personale	fino a quando continuano a sussistere le situazioni per le quali sono stati adottati i relativi provvedimenti e, comunque, ad avvenuta definizione della posizione giudiziaria
(3) Struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento e munizionamento tecnico dei reparti dell'Arma dei carabinieri	50 anni con riferimento alla concreta utilizzazione dei mezzi, dell'armamento e munizionamento tecnico e alla dislocazione delle dotazioni organiche
(4) Iniziative degli organismi internazionali intraprese in materia di tutela dell'ordine pubblico, prevenzione e repressione della criminalità	50 anni
(5) Informative dei reparti dipendenti su soggetti e/o sodalizi ritenuti collegati ad organizzazioni criminali o eversive	50 anni».

98G0127

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 12 novembre 1997, n. **521.**

Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, con il quale è stato approvato il codice della navigazione;

Visto l'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di apposite società di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture negli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come modificato dall'articolo 2, commi 188 e 191, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale sono state emanate disposizioni in materia di gestione degli aeroporti;

Considerato che ai sensi del citato articolo 10, comma 13, della legge n. 537 del 1993, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per la costituzione delle suddette società di gestione, sulla base dei principi di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1992, n. 498;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, recante il regolamento sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali, in attuazione dei principi di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge n. 498 del 1992;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, con il quale è stata prevista l'anticipata occupazione del demanio aeroportuale da parte dei soggetti titolari di gestioni parziali aeroportuali anche in regime precario;

Rilevato che si rende necessario definire la disciplina delle costituende società di capitale, con particolare riguardo ai criteri di scelta dei possibili soci, ai rapporti tra le società stesse e l'amministrazione nonché alle forme di controllo;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997 e apportati i conseguenti adeguamenti;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 16 ottobre 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione e finalità

1. Il regolamento disciplina la gestione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali aperti al traffico civile attualmente gestiti, anche in parte, dallo Stato o da altri soggetti in regime di precariato.

2. Il regolamento ha la finalità di definire:

a) le modalità di costituzione delle società di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali, determinando in particolare, la forma giuridica, i criteri per la scelta dei soci pubblici e privati, le modalità di collocazione dei titoli sul mercato, la riserva di nomina di amministratori e sindaci da parte dell'ente pubblico interessato, l'entità del capitale sociale, i rapporti tra soci pubblici e privati, le forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicità dei servizi;

b) i criteri per l'affidamento delle concessioni delle gestioni totali aeroportuali alle società di capitale costituite secondo le modalità di cui alla precedente lettera *a)* e i rapporti intercorrenti tra la pubblica amministrazione e i soggetti affidatari.

Art. 2.

Natura e soci delle società di gestione aeroportuale

1. Le società di gestione aeroportuale sono costituite esclusivamente sotto forma di società di capitale, secondo la disciplina del codice civile, ed in qualità di soci possono partecipare, senza il vincolo della proprietà maggioritaria, anche le regioni, le province, i comuni e gli enti locali nonché le camere di commercio, industria ed artigianato interessati.

2. La scelta del socio privato di maggioranza avviene sulla base di procedure ad evidenza pubblica attivate mediante un confronto concorrenziale determinato in base alle previsioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali, che tenga in particolare conto le capacità tecniche e finanziarie dei soggetti interessati.

3. La cessione a privati delle quote di maggioranza è subordinata all'espletamento di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-*ter* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, mediante, pertanto, le procedure di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 322, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

4. Lo schema della procedura di selezione è trasmesso, per l'approvazione, al Ministero dei trasporti e della navigazione che vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento.

Art. 3.

Capitale minimo delle società di gestione aeroportuale

1. Il capitale sociale delle società di gestione aeroportuale è determinato in base alle unità di traffico globale calcolate su base annua, espresse in Work-load-units (WLU), dove una unità equivale ad un passeggero o ad un quintale di merce o di posta e non può essere inferiore a quanto determinato nelle seguenti classi:

a) fino a lire 200 milioni per aeroporti con traffico sino a 100.000 WLU/anno;

b) lire 1.000 milioni per aeroporti con traffico sino a 300.000 WLU/anno;

c) lire 6.000 milioni per aeroporti con traffico sino a 1.000.000 WLU/anno;

d) lire 15.000 milioni per aeroporti con traffico sino a 2.000.000 WLU/anno;

e) lire 25.000 milioni per aeroporti con traffico sino a 5.000.000 WLU/anno;

f) lire 50.000 milioni per aeroporti con traffico superiore al volume annuo di cui alla lettera *e)*.

2. L'obbligo di adeguamento del capitale delle società di gestione, in relazione alle varie classi indicate nel comma precedente, si determina sulla base della media del volume di traffico accertato nell'ultimo biennio.

Art. 4.

Atto costitutivo

1. L'atto costitutivo della società di gestione aeroportuale indica specificatamente:

a) che l'oggetto principale dell'attività societaria consiste nello sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché nelle attività connesse o collegate purché non a carattere prevalente;

b) che i risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate di cui alla lettera *a)* sono separatamente evidenziati ed illustrati, in maniera chiara e distinta, nei bilanci ed in tutti i documenti contabili;

c) la misura minima della partecipazione dei soci pubblici al capitale sociale non inferiore al quinto, al fine di assicurarne il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea;

d) che l'ingresso di altri enti locali nella società avviene mediante un corrispondente aumento del capitale sociale;

e) l'esclusione, fino al 31 dicembre del terzo anno dalla data di costituzione della società, di atti di cessione di quote o di azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse ed ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del socio privato, qualora esistente al momento della costituzione della società mista;

f) le modalità e le condizioni per la cessione di quote o di azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse e ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del soggetto che la detiene;

g) la quota delle azioni da riservare, in caso di collocazione sul mercato, all'azionariato diffuso.

Art. 5.

Rapporti societari tra enti pubblici e privati

1. I rapporti tra soci pubblici e privati, nell'ipotesi di perdita del potere di controllo da parte degli enti pubblici, sono regolati da appositi accordi da perfezionarsi al momento dell'ingresso del privato nella società di capitale, in modo da assicurare il corretto svolgimento del servizio e la permanente verifica della conformità dell'assetto societario all'interesse pubblico alla gestione del servizio, prevedendo anche cause di risoluzione o scioglimento del vincolo sociale.

2. Lo schema dell'accordo è trasmesso, per l'approvazione, al Ministero dei trasporti e della navigazione che vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento.

Art. 6.

Gestioni esistenti

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento, i soggetti titolari di gestioni parziali aeroportuali, anche in regime di precariato, che hanno attivato la procedura di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si adeguano a quanto stabilito dalle precedenti disposizioni.

Art. 7.

Affidamento della gestione

1. L'affidamento in concessione della gestione totale aeroportuale alle società di capitale di cui al precedente articolo 6 è effettuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, della difesa, su istanza da presentarsi da parte delle società richiedenti, entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, da integrare, entro i successivi sei mesi, con una domanda corredata da un programma di intervento, comprensivo del piano degli investimenti e del piano economico-finanziario, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1-*quinquies,* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 1995, n. 351.

2. Con il decreto di approvazione della domanda di affidamento di cui al precedente comma 1, viene altresì determinato il periodo di durata della concessione che può superare i venti anni, nel limite massimo di quaranta, in relazione alle valutazioni formulate con riferimento ai contenuti del programma di intervento di cui al comma 1.

3. L'affidamento in concessione delle gestioni totali aeroportuali alle società di capitale richiedenti è subordinato alla sottoscrizione:

a) della convenzione da predisporsi secondo le indicazioni contenute nel disciplinare tipo di cui al successivo articolo 17, comma 1;

b) del contratto di programma da predisporsi secondo i contenuti di cui alla delibera CIPE 24 aprile 1996, recante linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità.

Art. 8.

Procedimento di affidamento concorrenziale

1. Le gestioni non richieste nei termini con le modalità indicate e quelle richieste e non affidate, nonché quelle oggetto di revoca o decadenza sono affidate dal Ministero dei trasporti e della navigazione a società di capitale in possesso dei requisiti prescritti, con gare ad evidenza pubblica mediante procedimento di confronto concorrenziale in base alla normativa contenuta nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

Art. 9.

Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali costituenti il sistema aeroportuale.

2. La società di gestione aeroportuale può esercire i servizi e le attività di assistenza a terra nei limiti specificati nella convenzione e secondo la normativa vigente, a condizione che i risultati di esercizio di tale attività siano separatamente evidenziati nei bilanci e in tutti i documenti contabili.

Art. 10.

Criteri di gestione

1. Salvo l'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente e dalla convenzione, la società di gestione aeroportuale:

a) gestisce l'aeroporto quale complesso di beni, attività e servizi organizzati destinati alle attività aeronautiche civili, adottando ogni opportuna iniziativa in favore delle comunità territoriali vicine, in ragione dello sviluppo intermodale dei trasporti;

b) organizza e gestisce l'impresa aeroportuale garantendo l'ottimizzazione delle risorse disponibili per la produzione di attività e di servizi di adeguato livello qualitativo, nel rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia e di economicità;

c) eroga i servizi di competenza con continuità e regolarità, nel rispetto del principio di imparzialità e secondo le regole di non discriminazione dell'utenza;

d) adotta, entro nove mesi dall'entrata in vigore del regolamento, sulla base dei principi definiti nel disciplinare tipo, la Carta dei servizi da sottoporre all'approvazione dell'Autorità vigilante di cui all'articolo 11.

Art. 11.

Vigilanza

1. Compete al Ministro dei trasporti e della navigazione:

a) vigilare sull'attività delle società affidatarie delle gestioni aeroportuali verificando che essa si svolga nel rispetto della disciplina stabilita dal regolamento, dalla convenzione e dal contratto di programma, con particolare attenzione al rispetto dei principi di sicurezza, efficienza ed efficacia, economicità, alla imparziale erogazione dei servizi, alla continuità, alla regolarità, alla integrazione modale;

b) approvare gli aggiornamenti e le variazioni al programma di intervento e al piano degli investimenti formulate in relazione all'andamento delle attività aeroportuali;

c) vigilare sulla realizzazione del programma di intervento e del piano degli investimenti, sulla scorta di una relazione annuale trasmessa dalle società affidatarie;

d) verificare l'attuazione della disciplina stabilita nella Carta dei servizi.

2. Per consentire il corretto adempimento dei compiti di vigilanza, per il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui al comma 1, lettera *a)*, il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro del tesoro, nominano, rispettivamente, un sindaco in ciascuna delle società di gestione aeroportuale.

3. Il sindaco nominato dal Ministro del tesoro assume, a norma delle disposizioni vigenti, la funzione di presidente del collegio sindacale della società di gestione aeroportuale.

Art. 12.

Contestazione degli addebiti

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione nell'esercizio della funzione di vigilanza, accertata la violazione degli obblighi specifici previsti da disposizioni normative o dalla convenzione, procede alla contestazione degli addebiti fissando un termine per le controdeduzioni.

2. L'autorità vigilante di cui all'articolo 11, all'esito della fase istruttoria e previo contraddittorio con la parte interessata, dispone, con provvedimento motivato, i necessari interventi con addebito degli eventuali oneri alla società di gestione.

Art. 13.

Revoca e decadenza

1. Nelle ipotesi di gravi ovvero reiterate violazioni della disciplina relativa alla sicurezza, di mancato ed immotivato rispetto del programma di intervento e del piano degli investimenti di cui all'articolo 7, o di grave e immotivato ritardo nell'attuazione degli stessi o al verificarsi di eventi da cui risulti che la società affidataria non si trova più nella capacità di gestire l'aeroporto, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto motivato, dispone la revoca della concessione e contestualmente nomina un commissario per la gestione operativa dell'aeroporto.

2. Nei casi previsti dall'articolo 47 del codice della navigazione l'amministrazione concedente può dichiarare la decadenza del concessionario, salvo che la società di gestione, formalmente invitata ad eliminare le irregolarità riscontrate, non provveda nel termine prefissato.

3. Successivamente alla dichiarazione di revoca o di decadenza, il Ministro dei trasporti e della navigazione avvia la procedura prevista dall'articolo 8.

Art. 14.

Certificazione dei bilanci

1. I bilanci delle società di gestione aeroportuale, dopo l'approvazione da parte degli organi societari, sono trasmessi, previa certificazione da parte di società di revisione contabile, in conformità alla normativa vigente, all'autorità vigilante di cui all'articolo 11 ed al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 15.

Entrate

1. Alla società di gestione aeroportuale competono tutte le entrate dirette ed indirette derivanti dall'esercizio dell'attività aeroportuale, come definite nell'atto di costituzione della società, e dalla utilizzazione delle aree demaniali, secondo la normativa di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, all'articolo 10, comma 10, della legge 24 ottobre 1993, n. 537, all'articolo 2, commi 189 e 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed al decreto ministeriale 20 gennaio 1997.

Art. 16.

Canoni

1. I concessionari delle gestioni totali aeroportuali sono tenuti a corrispondere il canone annuo di concessione determinato secondo la normativa contenuta nell'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 17.

Norma di rinvio

1. Entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti i Ministri competenti, dirama con circolare lo schema del programma di intervento, del piano degli investimenti e del piano economico-finanziario di cui all'articolo 7, comma 1, nonché il disciplinare-tipo per la predisposizione del contratto di programma di cui all'articolo 7, comma 3, e lo schema delle convenzioni, che dovranno regolare, tra l'altro, i rapporti tra le società e le pubbliche amministrazioni relativamente alla disponibilità degli spazi inerenti l'espletamento dei compiti istituzionali, anche ai fini della determinazione dei relativi canoni di utilizzo.

2. In caso di estensione della durata dell'affidamento in gestione, si fa riferimento allo schema convenzionale di cui al precedente comma anche per gli attuali gestori totali in base a legge speciale, in quanto compatibile con i regimi giuridici vigenti, salvaguardando i singoli diritti patrimoniali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 novembre 1997

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

p. *Il Ministro del tesoro*
PINZA

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1998
Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 154

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, reca: «Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione».

— Il testo del comma 13 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), è il seguente:

«13. Entro l'anno 1994, sono costituite apposite società di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato. Alle predette società possono partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'attuazione del presente comma, sulla base dei princìpi di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498».

Il termine per la costituzione di apposite di società di capitale, previsto dalla suddetta disposizione, da ultimo, è stato differito al 31 dicembre 1997 dall'art. 2, comma 191, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

— Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza), è il seguente:

«Art. 1. — Il termine di cui all'art. 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è differito al 31 ottobre 1995. Il decreto di cui all'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 1995. Il termine per la costituzione delle società di cui al primo e secondo periodo dell'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è prorogato al 30 giugno 1996. Alle medesime società possono partecipare anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le norme che prescrivono la partecipazione maggioritaria dello Stato, degli enti pubblici dell'IRI delle regioni e degli enti locali nelle società di gestione aeroportuale. Dalla medesima data cessa ogni obbligo di destinazione degli utili delle società di gestione aeroportuale previsto da disposizioni vigenti.

1-*ter*. Alle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle società di gestione aeroportuale si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

1-*quarter*. L'affidamento in concessione della gestione alle società di cui all'art. 10, comma 13, legge 24 dicembre 1993, n. 537, è effettuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici sulla base di un programma di intervento presentato dalla società di gestione, corredato dal relativo piano economico-finanziario. La durata della concessione può superare i limiti temporali di cui all'art. 694 del codice della navigazione, in relazione al piano degli investimenti presentato ai sensi del comma 2 del presente articolo, fino ad un limite massimo di quaranta anni.

1-*quinquies*. L'affidamento in concessione della gestione alle società di cui all'art. 10, comma 13, legge 24 dicembre 1993, n. 537, è subordinato alla verifica da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione del rispetto, per il periodo di tre anni successivi all'affidamento in concessione della gestione, delle seguenti condizioni:

a) assunzione da parte della concessionaria del personale già dipendente dal precedente gestore;

b) applicazione da parte della concessionaria stessa del contratto collettivo nazionale di lavoro aeroportuale ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, del contratto collettivo per i servizi accessori, anche sulla base delle disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

1-*sexies*. Il Ministro dei trasporti e della navigazione determina, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regime dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, ai sensi dell'art. 10, comma 12, legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilendo condizioni e limiti delle autorizzazioni per la gestione dei suddetti servizi al fine di salvaguardare la sicurezza dell'attività aeroportuale, l'affidabilità economica delle gestioni, i livelli qualitativi delle prestazioni offerte agli utenti, e vigilando sul rispetto delle condizioni ivi determinate.

1-*septies*. Fermo restando quanto previsto dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1-*sexies* del presente articolo è subordinato alla verifica del mantenimento dei livelll di occupazione nell'aeroporto e della continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente dal precedente gestore.

2. Su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, il CIPE, sentite le competenti commissioni parlamentari, approva il piano di investimenti negli aeroporti nazionali concernente esclusivamente i lavori finanziati anche parzialmente dallo Stato, aggiornando quello approvato con delibera CIPE del 30 maggio 1991.

3. Dal 1° gennaio 1995 e fino al perfezionamento degli adempimenti di cui all'art. 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e comunque non oltre il 31 ottobre 1995 i diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, sono aumentati del 5 per cento rispetto all'importo applicato per l'anno 1994. Ciascun pagamento sarà arrotondato alle 500 lire superiori o inferiori.

4. Fino all'affidamento della gestione totale alle società di cui all'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i maggiori introiti realizzati negli aeroporti gestiti dallo Stato in applicazione del comma 3 sono utilizzati per le esigenze di esercizio degli aeroporti,

nonché per il finanziamento dei programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali approvati dal CIPE mediante riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di lire 34 miliardi per l'anno 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui sui capitoli 7501 e 7509 del medesimo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 sono mantenute in bilancio per l'anno 1995. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può concedere, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'anno 1995, contributi per assicurare l'equilibrio economico della gestione degli aeroporti, da individuare nel piano degli investimenti di cui al comma 2, con traffico annuo inferiore a 600.000 passeggeri, che rivestono rilevante interesse sociale e turistico. A tal fine gli enti di gestione predispongono un programma per il conseguimento dell'equilibrio economico della gestione entro il quinto anno successivo a quello di avvio della concessione dei contributi.

5-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 si provvede con le disponibilità del capitolo di entrata del bilancio statale previsto dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449 sul quale sono versati i proventi di cui al successivo comma 5-*ter*, con esclusione quindi di ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

5-*ter*. I canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al volume di traffico di passeggeri e merci. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative sulla base delle quali possono essere definite anche le pendenze afferenti ai canoni pregressi. Le disposizioni di cui al presente comma e al secondo periodo del comma 1-*quater* del presente articolo si applicano anche alle società che attualmente provvedono alla gestione totale degli aeroporti, in base a leggi speciali. Gli introiti derivanti dal presente comma sono versati sul capitolo di entrata del bilancio statale di cui all'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449.

6. Per l'esecuzione dei lavori aeroportuali finanziati dallo Stato, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile provvede con le proprie strutture tecniche alla approvazione dei progetti. I piani di sviluppo aeroportuale approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (e previo parere di conformità del CIPE ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373), comprendono la verifica di compatibilità urbanistica e comportano dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e di urgenza, e variante agli strumenti urbanistici esistenti. L'approvazione di detti piani comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere in essi contenute.

6-*bis*. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Parlamento una relazione sullo stato degli aeroporti minori, corredata da proposte di finalizzazione e di integrazione con gli aeroporti maggiori, nonché di salvaguardia dei livelli occupazionali.

6-*ter*. Le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento da parte degli enti e società di gestione di interi complessi aeroportuali, dell'imposta erariale istituita dall'art. 10, decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, anche in deroga alla normativa vigente in materia di contabilità di Stato.

6-*quater*. La tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, è aggiornata a far data dal 31 dicembre 1995, con cadenza triennale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione».

— L'art. 2, comma 191, della citata legge n. 662/1996 ha differito i termini di cui all'art. 1, comma 1, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 251/1995, convertito, con modificazioni, della legge n. 351/1995, rispettivamente al 30 giugno 1997 e al 31 dicembre 1997.

— Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), è il seguente:

«1. Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera *e)*, dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 9, primo comma, lettera *d)*, della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare l'entità del capitale sociale delle costituende società per azioni e la misura minima della partecipazione dell'ente locale al capitale sociale, anche per assicurare il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea;

b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale, che tenga conto dei principi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti stessi;

c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente locale e il privato;

d) disciplinare forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicità dei servizi».

— Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, reca: «Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni».

— Il D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, reca: «Regolamento recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali».

— Il testo dell'art 17 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, della legge 23 maggio 1997, n. 135 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), è il seguente:

«Art. 17 *(Anticipata occupazione del demanio aeroportuale)*. — 1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare, su richiesta, i soggetti titolari di gestioni parziali aeroportuali, anche in regime precario, all'occupazione ed all'uso dei beni demaniali rientranti nel sedime aeroportuale, vincolando la destinazione dei diritti percepiti a norma del comma 2 agli interventi indifferibili ed urgenti necessari alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali, nonché all'attività di gestione aeroportuale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 produce gli effetti della convenzione prevista dall'art. 6, terzo e quarto comma, della legge 5 maggio 1976, n. 324, e costituisce titolo per introitare, relativamente ai nuovi utilizzi, i diritti di cui all'art. 1, lettera *a)*, della citata legge n. 324 del 1976, come determinato dall'art. 7, secondo comma, della medesima legge.

3. I soggetti autorizzati sono obbligati a corrispondere una cauzione per l'anticipata occupazione dei beni demaniali pari al dieci per cento dei diritti aeroportuali complessivamente introitati, da versare mensilmente secondo le previsioni di cui all'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449.

4. Il mancato affidamento, secondo la normativa vigente, della gestione totale aeroportuale ai soggetti autorizzati ai sensi del com-

ma 1 determina la decadenza della provvisoria occupazione con obbligo di restituzione di quanto percepito a norma del comma 2, con l'esclusione delle spese documentate per la gestione delle infrastrutture aeroportuali utilizzate nel periodo della provvisoria detenzione e per le migliorie apportate».

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 2:

— Il testo degli articoli 2 e 3 del citato D.P.R. n. 533/1996 è il seguente:

«Art. 2 *(Bando di selezione)*. — 1. Il bando di selezione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie speciale - e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. In ogni caso, un estratto del bando è pubblicato in almeno due quotidiani a larga diffusione nazionale e in due a diffusione locale.

2. Il bando indica:

a) i contenuti essenziali dello statuto della costituenda società, con particolare riferimento alle clausole che attribuiscono speciali diritti e facoltà agli enti pubblici partecipanti, e del contratto di società, precisandosi in ogni caso l'importo del capitale sociale e la quota di esso riservata agli enti pubblici, con l'indicazione dei beni eventualmente conferiti a questo titolo;

b) i contenuti essenziali dell'eventuale disciplina integrativa concernente i rapporti tra l'ente promotore ed il socio privato di maggioranza;

c) la natura del servizio o dei servizi pubblici e delle eventuali opere necessarie allo svolgimento del servizio oggetto della costituenda società: le modalità di effettuazione degli stessi anche con riferimento agli ambiti territoriali interessati; la durata della società, non inferiore a dieci anni;

d) i modi e i termini per la presentazione delle richieste di invito, nonché la documentazione e le informazioni da allegare ai fini della scelta dei concorrenti da invitare, con riferimento agli articoli da 12 a 17 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157;

e) i criteri che saranno seguiti in sede di valutazione e comparazione delle offerte;

f) ogni altro elemento di cui all'allegato 4, lettera *C)*, al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, in quanto applicabile».

«Art. 3 *(Inviti, presentazione delle offerte, valutazione)*. — 1. Per la scelta dei soggetti da invitare alla procedura ristretta l'ente o gli enti promotori si avvalgono di una commissione tecnico-amministrativa, composta da esperti nelle materie pertinenti all'oggetto sociale della costituenda società. Si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 22 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157.

2. La lettera d'invito indica, in ordine decrescente d'importanza, gli elementi che dovranno essere indicati nell'offerta e che saranno valutati ai fini della scelta del contraente, con particolare riferimento ad un piano economico-finanziario, esteso all'intero arco temporale indicato nel bando, nel quale siano specificate, fra l'altro: le caratteristiche tecniche del servizio; le condizioni economiche che saranno praticate all'utenza, eventualmente anche sotto forma di tariffe differenziate per fasce; gli eventuali servizi accessori.

3. Alla lettera di invito deve essere allegato lo schema del contratto di società e dello statuto della costituenda società.

4. Con la lettera di invito è richiesta agli offerenti la presentazione di un progetto tecnico concernente la gestione del servizio.

5. La commissione di cui al comma 1 forma la graduatoria degli offerenti sulla base degli elementi e dei criteri di cui al comma 2 e la comunica all'ente o agli enti promotori per la costituzione della società con il soggetto la cui offerta sia stata valutata migliore».

— Per il testo del comma 1-*ter* dell'art. 1 del decreto-legge n. 251/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 351/1995, si vedano le note alle premesse.

— Il titolo del decreto-legge n. 332/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474/1994, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Per il testo del comma 1 dell'art. 17 del decreto-legge n. 67/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/1997, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Per il testo del comma 1-*quinquies* dell'art. 1 del decreto-legge n. 251/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 351/1995, si vedano le note alle premesse.

— La deliberazione CIPE 24 aprile 1996, concernente: «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996.

Nota all'art. 8:

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, reca: «Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi».

Nota all'art. 13:

— Il testo dell'art. 47 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 47 *(Decadenza dalla concessione)*. — L'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario:

a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;

b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso;

c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;

d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;

e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;

f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti.

Nel caso di cui alle lettere *a)* e *b)* l'amministrazione può accordare una proroga al concessionario.

Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute».

Note all'art. 15:

— La legge 5 maggio 1976, n. 324, reca: «Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile».

— Il testo del comma 10 dell'art. 10 della citata legge n. 537/1993, come sostituito dall'art. 2, comma 189, della legge n. 662/1996, è il seguente:

«10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, è annualmente determinata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la commissione di cui all'art. 9 della medesima legge, tenendo conto dei seguenti obiettivi:

a) progressivo allineamento ai livelli medi europei;

b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di traffico di ciascuno;

c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati in relazione all'intensità del traffico nei diversi periodi della giornata;

d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;

e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali;

f) conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale».

— Il testo del comma 190 dell'art. 2 della citata legge n. 662/1996, è il seguente:

«190. Per il periodo 1° maggio-10 ottobre 1996, i diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, rimangono determinati nella misura stabilita dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351. Dal 1° gennaio 1997, in attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 189 del presente articolo, gli stessi diritti, come determinati dal citato art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 251 del 1995, sono aumentati annualmente con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nella misura pari al tasso di inflazione programmata determinato dal Governo nel documento di programmazione economico-finanziaria».

— Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 20 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1997, reca: «Rideterminazione della misura dell'importo base dei diritti aeroportuali per il 1997».

Nota all'art. 16:

— Il comma 188 dell'art. 2 della citata legge n. 662/1996 sostituisce il comma 5-*ter* dell'art. 1 del decreto-legge n. 251/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 351/1995, riportato alle note alle premesse.

98G0134

DECRETO 12 febbraio 1998.

Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 21 novembre 1997 concernente gli interventi infrastrutturali e la ripartizione delle risorse finanziarie nelle aree depresse.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione N. 66-T in data 21 novembre 1997, registrato alla Corte di conti il 24 novembre 1997, registro n. 4 Trasporti e navigazione, foglio n. 103, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 1997, con il quale sono stati individuati gli interventi infrastrutturali prioritari e la relativa ripartizione delle risorse finanziarie assegnate a questo Ministero con la deliberazione CIPE in data 29 agosto 1997;

Considerato che fra gli interventi elencati nel predetto decreto risulta inserito anche quello da realizzare nella regione Abruzzo, relativo alla ferrovia Sangritana, indicato come «unificazione della stazione ferroviaria Castel di Sangro e miglioramento tratta ferroviaria» e per il quale è previsto il finanziamento di lire 22 miliardi;

Vista la nota n. 1866 (segr) E.4.1. in data 23 dicembre 1997 nella quale la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione precisa che tali opere debbano invece riferirsi al completamento del nuovo intervento funzionale Nucleo industriale Val di Sangro - stazione d'Archi, fermo restante l'ammontare del finanziamento deliberato pari a lire 22 miliardi;

Vista la nota n. 7/15566 in data 23 dicembre 1997 con la quale il Ministero del bilancio e della programmazione economica richiede che vengano ulteriormente precisati gli interventi concernenti la Ferrovie dello Stato S.p.a., riguardanti il rinnovo del materiale rotabile, la eliminazione dei passaggi a livello, nonché il miglioramento delle tecnologie per la rete ferroviaria ricadenti nelle regioni meridionali;

Attesa la necessità di rettificare l'indicazione dell'intervento sulla ferrovia Sangritana ed integrare il suddetto decreto ministeriale del 21 novembre 1997 secondo quanto richiesto dal Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

La indicazione dell'intervento da attuarsi presso la ferrovia Sangritana, riportata nel decreto ministeriale del 21 novembre 1997, è così modificata:

«nuovo intervento funzionale Nucleo industriale Val di Sangro - stazione d'Archi».

Art. 2.

I sottoindicati interventi concernenti la Ferrovie dello Stato S.p.a. sono tutti concentrati nelle regioni del Mezzogiorno come di seguito specificato, fermo restando il finanziamento singolarmente attribuito con il citato decreto ministeriale 66-T:

rinnovo del materiale rotabile da utilizzare per il trasporto metropolitano e regionale nelle regioni del Sud;

realizzazione di un piano per l'eliminazione di passaggi a livello nelle regioni Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna;

miglioramento delle tecnologie per la rete ferroviaria e specificatamente per i sottoindicati interventi:

prima fase: controllo automatico treno (ATC) sulla tratta Caserta-Foggia;

prima fase: sistema di controllo e comando (SCC) sulla tratta Palermo-Messina-Siracusa;

seconda fase: sistema di controllo e comando (SCC) sulla rete della regione Sardegna.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 febbraio 1998

Il Ministro: BURLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1998
Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 153

98A2879

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 26 marzo 1998.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'albo degli «ingegneri».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Kitsos Agissilaos, nato il 30 giugno 1950 a Edessa (Grecia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che è in possesso della laurea in «ingegneria chimica» conseguita presso l'Università degli studi di Bologna il 30 ottobre 1979, successivamente omologato in Grecia dalla Dicatsa;

Considerato che il richiedente è un professionista nel Paese da cui proviene, come risulta dal certificato attestante l'iscrizione alla camera di commercio tecnica in Grecia, al numero 33139, dal 2 luglio 1981;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 27 giugno 1997, del 20 novembre 1997 e del 22 gennaio 1988;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Decreta:

Al sig. Kitsos Agissilaos, nato il 30 giugno 1950 a Edessa (Grecia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale «Xhmikos Mhxanikos», di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione.

Roma, 26 marzo 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A2878

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 marzo 1998.

Obbligo di presentazione su supporto informatico delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione presso il servizio di pubblicità immobiliare delle circoscrizioni di Torino 1 e Torino 2 nell'ambito dell'ufficio del territorio di Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI
DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1985, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1986, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante approvazione dei modelli concernenti la nota di trascrizione, la nota di iscrizione e la domanda di annotazione da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1990 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante procedure e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri inmobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1993 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante modificazione al decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Visto l'art. 10, comma 18, lettera *a)*, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, con il quale sono state introdotte modifiche all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 52;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, recante le nuove modalità di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, che prevede l'obbligo di presentazione su supporto informatico presso le conservatorie dei registri immobiliari e gli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i decreti relativi all'attivazione della nuova automazione e all'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari devono essere emanati dagli organi amministrativi dei dicasteri interessati, con decreti interdirigenziali, come chiarito dall'ufficio legislativo del Ministero delle finanze, su concorde avviso del capo di Gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione, da presentarsi alle conservatorie dei registri immobiliari o agli uffici del territorio, devono essere obbligatoriamente redatte su supporto informatico a partire dalla data stabilita, per ciascun ufficio, con decreti interdirigenziali da emanarsi di concerto tra il dipartimento del territorio del Ministero delle finanze e la direzione generale degli affari civili e libere professioni del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che il servizio di pubblicità immobiliare presso le circoscrizioni di Torino 1 e Torino 2, nell'ambito dell'ufficio del territorio di Torino, è già automatizzato con autorizzazione a ricevere le note su supporto informatico, e che gli stessi uffici sono forniti delle apparecchiature e del software necessari per consentire agli utenti interessati di registrare su supporto informatico le formalità da presentare allo sportello di accettazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione da presentarsi presso il servizio di pubblicità immobiliare delle circoscrizioni di Torino 1 e Torino 2, nell'ambito dell'ufficio del territorio di Torino, devono essere redatte su supporto informatico.

2. La presentazione e la ricezione delle formalità presentate su supporto informatico avviene in conformità a quanto stabilito dai decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, di data 10 marzo 1995 e 29 aprile 1997.

3. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 1, costituisce motivo di rifiuto della formalità, ai sensi dell'art. 18 della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

Art. 2.

1. L'ufficio del territorio metterà nei propri locali, a disposizione di coloro che non sono in grado di redigere note su supporto informatico, le apparecchiature ed il software necessario per la registrazione su dischetto delle formalità che dovranno successivamente essere presentate dal richiedente allo sportello di accettazione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1998

Il direttore generale
del Dipartimento del territorio
del Ministero delle finanze
VACCARI

Il direttore generale
degli affari civili e delle libere professioni
del Ministero di grazia e giustizia
HINNA DANESI

98A2945

DECRETO 11 marzo 1998.

Obbligo di presentazione su supporto informatico delle note di trascrizione di iscrizione e delle domande di annotazione presso le conservatorie dei registri immobiliari di Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Biella, Forlì, Imperia, La Spezia, Livorno, Lucca, Mantova, Pavia, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Pordenone, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Salerno, Siena, Siracusa, Treviso, Varese, Verbania, Acqui Terme, Alba, Casale Monferrato, Chioggia, Este, Fermo, Mondovì, Novi Ligure, Portoferrario, Salò, Saluzzo, Sarzana, Spoleto, Tortona, Trani, Vigevano e Volterra.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI
DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1985, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1986, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante approvazione dei modelli concernenti la nota di trascrizione, la nota di iscrizione e la domanda di annotazione da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1990 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante procedure e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1993 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante modificazione al decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione delle nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Visto l'art. 10, comma 18, lettera *a)*, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, con il quale sono state introdotte modifiche all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 52;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, recante le nuove modalità di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, che prevede l'obbligo di presentazione su supporto informatico presso le conservatorie dei registri immobiliari e gli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i decreti relativi all'attivazione della nuova automazione e all'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari devono essere emanati dagli organi amministrativi dei dicasteri interessati, con decreti interdirigenziali, come chiarito dall'ufficio legislativo del Ministero delle finanze, su concorde avviso del capo di Gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione, da presentarsi alle conservatorie dei registri immobiliari o agli uffici del territorio, devono essere obbligatoriamente redatte su supporto informatico a partire dalla data stabilita, per ciascun ufficio, con decreti interdirigenziali da emanarsi di concerto tra il dipartimento del territorio del Ministero delle finanze e la direzione generale degli affari civili e libere professioni del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che le conservatorie dei registri immobiliari di Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Biella, Forlì, Imperia, La Spezia, Livorno, Lucca, Mantova, Pavia, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Pordenone, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Salerno, Siena, Siracusa, Treviso, Varese, Verbania, Acqui Terme (Alessandria), Alba (Cuneo), Casale Monferrato (Alessandria), Chioggia (Venezia), Este (Padova), Fermo (Ascoli Piceno), Mondovì (Cuneo) Novi Ligure (Alessandria), Portoferraio (Livorno), Salò (Brescia), Saluzzo (Cuneo), Sarzana (La Spezia), Spoleto (Perugia), Tortona (Alessandria), Trani (Bari), Vigevano (Pavia) e Volterra (Pisa) già automatizzate ed autorizzate a ricevere le note su supporto informatico, sono fornite delle apparecchiature e del software necessari per consentire agli utenti interessati di registrare su supporto informatico le formalità da presentare allo sportello di accettazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione da presentarsi nelle conservatorie dei registri immobiliari di Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Biella, Forlì, Imperia, La Spezia, Livorno, Lucca, Mantova, Pavia, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Pordenone, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Salerno, Siena, Siracusa, Treviso, Varese, Verbania, Acqui Terme (Alessandria), Alba (Cuneo), Casale Monferrato (Alessandria), Chioggia (Venezia), Este (Padova), Fermo (Ascoli Piceno), Mondovì (Cuneo) Novi Ligure (Alessandria), Portoferraio (Livorno), Salò (Brescia), Saluzzo (Cuneo), Sarzana (La Spezia), Spoleto (Perugia), Tortona (Alessandria), Trani (Bari), Vigevano (Pavia) e Volterra (Pisa), devono essere redatte su supporto informatico.

2. La presentazione e la ricezione delle formalità presentate su supporto informatico avviene in conformità a quanto stabilito dai decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, di data 10 marzo 1995 e 29 aprile 1997.

3. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 1, costituisce motivo di rifiuto della formalità, ai sensi dell'art. 18 della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

Art. 2.

1. Le conservatorie dei registri immobiliari metteranno in ufficio, a disposizione di coloro che non sono in grado di redigere note su supporto informatico, le apparecchiature ed il software necessario per la registrazione su dischetto delle formalità che dovranno successivamente essere presentate dal richiedente allo sportello di accettazione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1998

Il direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze
VACCARI

Il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia
HINNA DANESI

98A2946

DECRETO 11 marzo 1998.

Obbligo di presentazione su supporto informatico delle note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di annotazione presso il servizio di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio di Ancona, Benevento, Lodi, Matera, Modena, Oristano, Pesaro, Pistoia, Potenza, Rovigo, Savona, Teramo, Udine e Vicenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI
DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1985, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1986, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante approvazione dei modelli concernenti la nota di trascrizione, la nota di iscrizione e la domanda di annotazione da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1990 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante procedure e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1993 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante modificazione al decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione delle nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Visto l'art. 10, comma 18, lettera *a)*, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, con il quale sono state introdotte modifiche all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 52;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, recante le nuove modalità di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, che prevede l'obbligo di presentazione su supporto informatico presso le conservatorie dei registri immobiliari e gli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i decreti relativi all'attivazione della nuova automazione e all'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari devono essere

emanati dagli organi amministrativi dei dicasteri interessati, con decreti interdirigenziali, come chiarito dall'ufficio legislativo del Ministero delle finanze, su concorde avviso del capo di Gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione, da presentarsi alle conservatorie dei registri immobiliari o agli uffici del territorio, devono essere obbligatoriamente redatte su supporto informatico a partire dalla data stabilita, per ciascun ufficio, con decreti interdirigenziali da emanarsi di concerto tra il dipartimento del territorio del Ministero delle finanze e la direzione generale degli affari civili e libere professioni del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che il servizio di pubblicità immobiliare presso gli uffici del territorio di Ancona, Benevento, Lodi, Matera, Modena, Oristano, Pesaro, Pistoia, Potenza, Rovigo, Savona, Teramo, Udine e Vicenza è già automatizzato con autorizzazione a ricevere le note su supporto informatico, e che gli stessi uffici sono forniti delle apparecchiature e del software necessari per consentire agli utenti interessati di registrare su supporto informatico le formalità da presentare allo sportello di accettazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione da presentarsi presso il servizio di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio di Ancona, Benevento, Lodi, Matera, Modena, Oristano, Pesaro, Pistoia, Potenza, Rovigo, Savona, Teramo, Udine e Vicenza, devono essere redatte su supporto informatico.

2. La presentazione e la ricezione delle formalità presentate su supporto informatico avviene in conformità a quanto stabilito dai decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, di data 10 marzo 1995 e 29 aprile 1997.

3. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 1, costituisce motivo di rifiuto della formalità, ai sensi dell'art. 18 della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

Art. 2.

1. Gli uffici del territorio metteranno nei propri locali, a disposizione di coloro che non sono in grado di redigere note su supporto informatico, le apparecchiature ed il software necessario per la registrazione su dischetto delle formalità che dovranno successivamente essere presentate dal richiedente allo sportello di accettazione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1998

Il direttore generale
del Dipartimento del territorio
del Ministero delle finanze
VACCARI

Il direttore generale
degli affari civili e delle libere professioni
del Ministero di grazia e giustizia
HINNA DANESI

98A2947

DECRETO 19 marzo 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali i sottoelencati uffici finanziari hanno comunicato l'irregolare funzionamento degli uffici stessi nella giornata del 9 marzo 1998 per sciopero del personale indetto dal sindacato autonomo Salfi, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio del registro di Gela;

ufficio del registro di Modica;

commissione tributaria provinciale di Trapani;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento degli uffici finanziari, sottoelencati, nella giornata del 9 marzo 1998:

ufficio del registro di Gela;

ufficio del registro di Modica;

commissione tributaria provinciale di Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 19 marzo 1998

Il direttore regionale: IGNIZIO

98A2877

DECRETO 20 marzo 1998.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Montepulciano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di acccertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 1311 del 12 marzo 1998 con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Montepulciano ha comunicato che, per guasto all'impianto di riscaldamento, nel giorno 12 marzo 1998 si è determinata una situazione incompatibile con il normale espletamento del lavoro, stante le concrete possibilità di nocumento alla salute;

Vista la correlativa e motivata richiesta di emanazione del decreto di accertamento del mancato irregolare funzionamento dell'ufficio;

Ritenuto di condividere la relazione dell'ufficio;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Montepulciano è accertato nel giorno 12 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 20 marzo 1998

Il direttore regionale: FIORENZA

98A2980

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 marzo 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LUCCA

Visto l'art. 2544 del codice civile, il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizione di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, dai quali risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Anziani conoscere per migliorare», con sede in Lucca - costituita per rogito del notaio Losito Giuseppe in data 23 giugno 1983 - rep. n. 2955, R.I. n. 11225 - B.U.S.C. n. 1170/200186;

società cooperativa «Altraradio», con sede in Lucca - costituita per rogito del notaio Pugliese Nicolò in data 18 ottobre 1977 - rep. n. 162936 - R.I. n. 6978 - B.U.S.C. n. 924/155593;

società cooperativa «Turistica», con sede in Minucciano - costituita per rogito del notaio Renzo Lazzareschi in data 14 novembre 1966 - rep. n. 17198 - R.I. n. 4220 - B.U.S.C. n. 521/98285;

società cooperativa «Tecno-servizi e turismo», con sede in Forte Dei Marmi - costituita per rogito del notaio Pugliese Nicolò in data 12 marzo 1987 - rep. n. 204353 - R.I. n. 15944 - B.U.S.C. n. 1294/227338.

Lucca, 19 marzo 1998

Il direttore: SARTI

98A2881

DECRETO 24 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Orchidea», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 12 febbraio 1998 sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/92 per aver redatto e depositato i bilanci dall'anno 1988 al 1996 con ritardo;

Considerato che la normativa vigente in materia non consente allo scrivente alcun margine di valutazione discrezionale nell'applicazione del ricordato provvedimento d'autorità nei confronti di un società cooperativa edilizia;

Decreta:

La società cooperativa «Orchidea», con sede in Molfetta, posizione n. 6716, costituita per rogito del notaio dott. Della Ratta C.A. in data 24 novembre 1988, rep. n. 9524, reg. impr. n. 9207, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 24 marzo 1998

Il dirigente: BALDI

98A2882

DECRETO 24 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Camelia», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 14 febbraio 1998 sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/92 per aver redatto e depositato i bilanci dall'anno 1988 al 1996 con ritardo;

Considerato che la normativa vigente in materia non consente allo scrivente alcun margine di valutazione discrezionale nell'applicazione del ricordato provvedimento d'autorità nei confronti di un società cooperativa edilizia;

Decreta:

La società cooperativa «Camelia», con sede in Molfetta, posizione n. 6713, costituita per rogito del notaio dott. Della Ratta C.A. in data 24 novembre 1988, rep. n. 9523, reg. impr. n. 9206, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 24 marzo 1998

Il dirigente: BALDI

98A2883

DECRETO 24 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Mimosa», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 11 febbraio 1998 sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/92 per aver redatto e depositato i bilanci dall'anno 1988 al 1996 con ritardo;

Considerato che la normativa vigente in materia non consente allo scrivente alcun margine di valutazione discrezionale nell'applicazione del ricordato provvedimento d'autorità nei confronti di un società cooperativa edilizia;

Decreta:

La società cooperativa «Mimosa», con sede in Molfetta, posizione n. 6712 costituita per rogito del notaio dott. Della Ratta C.A. in data 8 novembre 1988, rep. n. 9320, reg. impr. n. 9180, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 24 marzo 1998

Il dirigente: BALDI

98A2884

DECRETO 24 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Magnolia», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 16 febbraio 1998 sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/92 per aver redatto e depositato i bilanci dall'anno 1988 al 1996 con ritardo;

Considerato che la normativa vigente in materia non consente allo scrivente alcun margine di valutazione discrezionale nell'applicazione del ricordato provvedimento d'autorità nei confronti di un società cooperativa edilizia;

Decreta:

La società cooperativa «Magnolia», con sede in Molfetta, posizione n. 6715, costituita per rogito del notaio dott. Della Ratta C.A. in data 8 novembre 1988, rep. n. 9319, reg. impr. n. 9179, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 24 marzo 1998

Il dirigente: BALDI

98A2885

DECRETO 24 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Gardenia», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 febbraio 1998 sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del Codice civile e art. 18 della legge n. 59/92 per aver redatto e depositato i bilanci dall'anno 1988 al 1996 con ritardo;

Considerato che la normativa vigente in materia non consente allo scrivente alcun margine di valutazione discrezionale nell'applicazione del ricordato provvedimento d'autorità nei confronti di un società cooperativa edilizia;

Decreta:

La società cooperativa «Gardenia», con sede in Molfetta, posizione n. 6714, costituita per rogito del notaio dott. Della Ratta C.A. in data 24 novembre 1988, rep. n. 9522, reg. impr. n. 9205, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 24 marzo 1998

Il dirigente: BALDI

98A2886

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 marzo 1998.

Elenco contenente i nomi delle imprese e dei materiali sostitutivi dell'amianto che hanno ottenuto l'omologazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, che reca norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto il decreto interministeriale 12 febbraio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1997 che fissa le procedure in base alle quali le imprese possono apporre sui propri materiali sostitutivi dell'amianto la dicitura «Il materiale prodotto/importato/utilizzato è omologato ai sensi della legge n. 257/1992 art. 6, comma 2»;

Preso atto dei dati di cui all'art. 1 del citato decreto, inviati dalle aziende e dalla dichiarazione giurata del legale rappresentante dell'impresa che il materiale sostitutivo rispetta integralmente i requisiti stabiliti nell'allegato n. 2 del citato decreto e che la stessa attesta la veridicità dei dati comunicati ai sensi dell'art. 1;

Decreta:

1. È disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei nomi delle imprese e dei materiali sostitutivi dell'amianto di seguito riportati che hanno ottenuto l'omologazione secondo la procedura di autocertificazione prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale 12 febbraio 1997.

Roma, 26 marzo 1998

Il direttore generale: VISCONTI

ALLEGATO

Elenco dei nomi delle imprese e dei materiali sostitutivi dell'amianto che hanno ottenuto l'omologazione secondo la procedura di autocertificazione prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale 13 marzo 1997.

Imprese:

SIAD S.p.a. - S.S. 525 del Brembo, 1 - Osio Sopra (Bergamo);

Omniafiltra Cartiera del Torano S.p.a. - Via De Petris, 145 - Napoli;

Nuova Sacelit S.p.a. - Via Marconi, 1 - Sorrisole (Bergamo);

Finanziaria Fibronit S.p.a. - Via Mameli, 4 - Casale Monferrato (Alessandria);

Ferodo Haliana S.p.a. - Corso Inghilterra, 2 - Mondovì (Cuneo);

NYCO Mineral Inc. - 124 Montain Vien Drive Willsbovo (N.Y.);

Balzaretti Modigliani S.p.a. - Via E. Romagnoli, 6 - Milano;

Maranit S.p.a. - Via Uccellino, 83 - Poggio Renativo (Ferrara);

Sidercam S.r.l. - Via Poviglio, 113 - Borretto (Reggio Emila);

Isibond S.p.a. - Corso Matteotti, 36 - Torino;

Edilfibra S.p.a. - s.s. 10 km 164,7 - Arena Po (Padova);

Edilit S.p.a. - Lungoargine Muson, 5 - Vigodarzere (Padova);

ITT Automotive Haly S.p.a. - Via S. Martino, 87 - Barge (Cuneo);

Fibrotubi S.p.a. - Via Provinciale Sud, 5 - Bagnolo in Piano;

Landini S.p.a. - Via E. Curiel, 27 - Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia);

Società Italiana Lastre S.p.a. - Via F. Lenzi, 26 - Verolanuova (Brescia);

Copernit S.p.a. - Via Provinciale Est., 62 - Pegognaga (Mantova);

Baraclit S.p.a. - s.s. 71 Pianacci, 19 - Bibbiena Stazione (Arezzo);

Materiali sostitutivi:

Caolino;

Fibra di polivinilalcol PF-l, HTM, Kuralon, Newlon, PF3, PF4, CL4, HTMCL4, PFl;

Sepiolite 100, MA;

Fibra di cellulosa Lapponia pine, Celco, Arauco, Portucel, Soporcel, S.A., Eucalipto portucel, Excel, Patriamonopolv, Klaus mecke;

Fibra di carbonio RK10;

Krenit;

Fibra di roccia Lapinus, y-180, RB250;

Polpa di acrilonitrile, Ricem-PC, Sigraf;

Wollastonite;

Fibra di vetro, AR2500, Isover;

Fibra di polietilene, SWP, Dolanit;

Fibra fenolica, Kynol Europa;

Fibra aramidica, Kewlar, Twaron 1095, 1099;

Fibra di cotone, FB24;

Lana di ottone, MSL7, SO1TTT;

Lana di acciaio, SO1;

Silice liquida;

Fibra minerale PMF;

Fibra CFF;

Fibra di basalto;

Fibra di acciaio lunga, media.

98A2862

DECRETO 3 aprile 1998.

Determinazione della misura del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese esercenti attività assicurativa per l'anno 1998.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 18 aprile 1994 recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, concernente l'attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, recante norme sulla riorganizzazione degli uffici a livello dirigenziale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il provvedimento in data 16 dicembre 1996 del presidente dell'ISVAP, con il quale è stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione, nella misura del nove per cento dei premi, escluse le tasse e le imposte, incassati nell'esercizio 1997 dalle imprese di assicurazione e

riassicurazione, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico delle stesse imprese a norma del citato testo unico n. 449/1959;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 1998;

Rilevato che sul contributo di vigilanza devono gravare anche le spese per il funzionamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ai sensi dell'art. 23 della citata legge n. 576/1982;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1997 con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 24 della citata legge n. 576/1982, è stata approvata la delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, in data 24 ottobre 1997, concernente il bilancio di previsione per l'anno 1998 e la relativa tabella organica del personale;

Vista la lettera n. 891199 in data 17 marzo 1998 con la quale l'ISVAP ha fornito il proprio parere in ordine alla determinazione del predetto contributo;

Considerato che, tenuto conto dell'andamento del mercato, si ritiene di confermare le aliquote stabilite per l'anno 1997;

Decreta:

Articolo unico

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 1998 dovuto dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, è stabilito nella misura dello 0,90 per mille dei premi incassati nell'esercizio 1997, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni.

2. Per le imprese nazionali e per le rappresentanze di imprese estere che operano nel territorio della Repubblica, che esercitano la sola riassicurazione, la misura del contributo è dello 0,25 per mille dei premi incassati.

3. Il contributo di vigilanza di cui al presente decreto è depurato dell'aliquota per gli oneri di gestione fissata, con provvedimento del presidente dell'ISVAP in data 16 dicembre 1996, al 9% dei premi assicurativi, incassati nell'esercizio 1997.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1998

Il Ministro: BERSANI

98A2982

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 marzo 1998.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per taluni atti di sua competenza al Sottosegretario di Stato on. Lucio Testa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 marzo 1998 con il quale l'on. Lucio Testa è stato nominato Sottosegretario di Stato all'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato all'interno on. Lucio Testa è delegato — in funzione delle disposizioni che di volta in volta il Ministro riterrà di impartire — ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

Art. 2.

Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Sottosegretario di Stato on. Lucio Testa è delegato alla trattazione degli affari di competenza della Direzione generale dei servizi civili, della Direzione generale degli affari dei culti, dell'Ufficio del responsabile per i sistemi informativi automatizzati nonché alla firma dei seguenti provvedimenti:

autorizzazioni degli atti di straordinaria amministrazione delle confessioni diverse dalla cattolica, che non abbiano stipulato intese ex art. 8 della costituzione (art. 18, regio decreto n. 289/1930);

approvazioni delle nomine dei ministri di culto diversi dal cattolico (articoli 20 e 21 del regio decreto n. 289/1930);

designazioni dei ministri di culto abilitati all'assistenza religiosa a detenuti ed internati (art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1976);

Viene altresì delegata al Sottosegretario on. Lucio Testa, relativamente alle materie di competenza dei predetti uffici, la firma delle richieste di pareri al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per il prescritto visto.

Roma, 20 marzo 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A2981

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 marzo 1998.

Disposizioni sulla documentazione da presentare a corredo delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di modifica dell'autorizzazione.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, recante norme di recepimento delle direttive dell'Unione europea in materia di specialità medicinali per uso umano;

Visto, in particolare, il comma 11 dell'art. 8 del predetto decreto legislativo, il quale stabilisce che le disposizioni sul contenuto della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio e sui relativi allegati, contenute nei precedenti commi del medesimo art. 8, possono essere modificate o integrate con decreto del Ministro della sanità, in conformità alle direttive ed alle raccomandazioni della Comunità economica europea;

Visto, in particolare, anche il comma 3, lettera *a)* dell'art. 9 del predetto decreto legislativo, il quale stabilisce che il Ministero della sanità verifica la conformità della documentazione presentata dal richiedente attenendosi, nell'esame, ai criteri indicati nelle direttive e nelle raccomandazioni della Comunità europea;

Visto il proprio decreto 19 maggio 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 17 agosto 1989, contenente istruzioni sulla utilizzazione delle procedure comunitarie d'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, nonché sulle documentazioni tecnico-scientifiche da presentare a corredo di ogni domanda di autorizzazione, anche secondo la procedura nazionale;

Visto il proprio decreto 27 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 86 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 15 giugno 1992, recante disposizioni sulle documentazioni tecniche da presentare a corredo delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano, in attuazione della direttiva n. 91/507/CEE;

Visto il proprio decreto 3 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165 del 15 luglio 1992, recante l'indicazione delle informazioni e dei documenti da produrre a corredo della domanda di modifica di autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale;

Vista la direttiva 65/65/EEC, come modificata dalle direttive 66/454/EEC, 75/319/EEC, 83/570/EEC, 87/21/EEC, 89/341/EEC, 89/342/EEC, 89/343/EEC, 92/27/EEC, 92/73/EEC e 93/39/EEC e, in particolare, il secondo comma dell'art. 5 che prevede il rifiuto dell'autorizzazione all'immissione in commercio qualora la documentazione e le informazioni presentate a corredo della domanda non siano conformi alle disposizioni dell'art. 4 della stessa direttiva 65/65/EEC;

Vista la direttiva 75/318/EEC, come modificata dalle direttive 83/570/EEC, 87/19/EEC, 89/341/EEC, 91/507/EEC e 93/39/EEC, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, farmaco-tossicologici e clinici in materia di sperimentazione dei medicinali;

Vista la direttiva 75/319/EEC, come modificata dalle direttive 83/570/EEC, 89/341/EEC, 89/342/EEC, 89/343/EEC, 89/381/EEC, 92/27/EEC e 93/39/EEC e, in particolare, gli artt. 1 e 2, relativi alla documentazione da presentare a corredo delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio e l'art. 3 che prevede l'applicazione dell'art. 5, secondo comma, della direttiva 65/65/EEC in caso di inosservanza dell'art. 2 della stessa direttiva 75/319/EEC;

Visto il regolamento (CE) n. 541/95 della Commissione, del 10 marzo 1995, concernente lo studio della modifica dei termini di una autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata da una autorità competente di uno Stato membro;

Visto il regolamento (CE) n. 542/95 della Commissione, del 10 marzo 1995, concernente l'esame delle modifiche dei termini di una autorizzazione all'immissione in commercio che rientra nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 2141/96 della Commissione, del 7 novembre 1996, concernente l'esame di una domanda di trasferimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale che rientra nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 2309/93;

Vista la raccolta normativa «La disciplina relativa ai medicinali nell'Unione europea» pubblicata dalla Commissione europea e in particolare il volume 2 (volume 2A e volume 2B) recante la guida ai richiedenti;

Vista la circolare ministeriale 18 luglio 1997, n. 9, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 30 luglio 1997, recante le modalità di presentazione e di gestione delle domande relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali;

Vista la circolare ministeriale 24 settembre 1997, n. 12, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 18 ottobre 1997, recante note esplicative al decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Ritenuto di aggiornare le indicazioni relative alla documentazione che deve essere presentata a corredo delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano alle direttive, regolamenti e linee guida europee;

Decreta:

Art. 1.

1. Le documentazioni allegate alle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano, o di modifica dell'autorizzazione, devono essere conformi alle norme recate dalla diret-

tiva 75/318/EEC, come modificata dalle direttive 83/570/EEC, 87/19/EEC, 89/341/EEC, 91/507/EEC e 93/39/EEC, e dalla direttiva 75/319/EEC, come modificata dalle direttive 83/570/EEC, 89/341/EEC, 89/342/EEC, 89/343/EEC, 89/381/EEC, 92/27/EEC e 93/39/EEC, attuate in Italia con il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, fermo restando quanto previsto dai regolamenti comunitari citati in premessa e dalle altre vigenti normative.

2. Le informazioni relative all'utilizzazione delle procedure di autorizzazione all'immissione in commercio, o di modifica dell'autorizzazione, sono contenute nel volume 2A, guida ai richiedenti, della raccolta normativa «La disciplina relativa ai medicinali nell'Unione europea», pubblicato dalla Commissione europea nel luglio 1997 mentre le disposizioni relative alle specifiche e ai documenti allegati alla domanda di autorizzazione, o di modifica dell'autorizzazione, sono quelle precisate nel volume 2B della stessa raccolta pubblicato dalla Commissione europea nel gennaio 1997.

3. Nel predisporre le documentazioni di cui al comma 1, le aziende interessate dovranno tenere conto delle linee guida elencate nell'allegato al volume 2B, guida ai richiedenti, della raccolta normativa «La disciplina relativa ai medicinali nell'Unione europea», pubblicato dalla Commissione europea nel gennaio 1997.

Art. 2.

1. Le domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, o di modifica dell'autorizzazione, pervenute al Ministero della sanità difformi rispetto a quanto previsto dall'art. 1 sono restituite dal Ministero della sanità alle aziende interessate entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento per consentirne la regolarizzazione.

2. Il termine temporale di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, decorre dal momento in cui la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, o di modifica dell'autorizzazione, viene accettata dal Ministero della sanità quale conforme alle norme vigenti.

Art. 3.

1. I decreti ministeriali 19 maggio 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 17 agosto 1989, e 3 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165 del 15 luglio 1992, sono abrogati.

2. Sono, altresì, abrogati i commi 1, 3 e 4 dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 86 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 1992, n. 139.

3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1998

Il Ministro: BINDI

98A2969

DECRETO 19 marzo 1998.

Disposizioni concernenti medicinali derivati dal sangue o plasma umano.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1991;

Visto il documento del Gruppo ad hoc Biotechnology/Pharmacy - sottogruppo sui prodotti medicinali derivati dal sangue o plasma umani n. III/5272/94 finale dal titolo «Contribution to PartII of the stucture of the dossier for applications for marketing authorization - Control of starting materials for the production of blood derivatives» e successive modificazioni;

Vista la raccomandazione 25 febbraio 1998 del Comitato specialità medicinali (CPMP) circa i prodotti medicinali derivati da sangue o plasma umano;

Ravvisata la necessità, di intesa con l'Istituto superiore di sanità, di ricevere con urgenza informazioni relative ai Paesi di origine e di provenienza del sangue, degli emocomponenti e degli emoderivati utilizzati nei processi di fabbricazione di specialità medicinali, nonché di acquisire dati tecnici aggiornati (Plasma Master File) circa i materiali medesimi;

Decreta:

Art. 1.

1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le ditte titolari di registrazioni di specialità medicinali a base di emoderivati, o comunque contenenti, sotto forma di componenti, stabilizzanti, eccipienti, coadiuvanti tecnologici od altro, sostanze derivate dal sangue, sono tenute a trasmettere al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza una certificazione per ciascuna specialità medicinale redatta secondo il modello riportato in allegato, rilasciata dal responsabile legale e controfirmata dal direttore tecnico o dall'esperto qualificato dell'officina di produzione, nella quale, con riferimento almeno agli ultimi cinque anni, si attesti il Paese di origine e di provenienza del sangue, degli emocomponenti e degli emoderivati utilizzati nei relativi processi di fabbricazione.

Art. 2.

1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le ditte di cui all'art. 1 devono altresì trasmettere al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza «Plasma Master Files» aggiornati nei quali, in particolare, devono essere descritti in dettaglio:

origine del plasma;

criteri di selezione/esclusione;

controlli eseguiti su ogni donazione e relative metodiche;

criteri di decisione in caso di successiva sieroconversione di un donatore;

sistema di rintracciabilità punto di raccolta/prodotto finito e viceversa;

contenitori;

conservazione e trasporto;

specifiche del plasma.

Tale obbligo non vige, tuttavia, nei casi in cui risulti che la ditta interessata abbia già provveduto al riguardo successivamente al 1° gennaio 1995.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 marzo 1998

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO

ditta ....

sede legale ....

specialità medicinale ....

codice A.I.C. ....

officina di produzione ....

sita in ....

Si dichiara che la presente specialità medicinale contiene in qualità di:

☐ principio attivo

☐ eccipiente

☐ coadiuvante tecnologico

☐ stabilizzante

☐ altro (specificare) ....

Il/I seguente/i componente/i ....

derivato/i da sangue o plasma umano.

Si dichiara altresì che l'origine del sangue/emocomponente/emoderivato di cui sopra è quella di seguito riportata:

paese/i di origine ....

paese/i di provenienza ....

data ....

Timbro e firma
del responsabile legale

Firma del dir.
tecnico o esperto

98A2970

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 20 marzo 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Avellino e Salerno.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

eccesso di neve dal 28 ottobre 1997 al 30 ottobre 1997 nella provincia di Salerno;

eccesso di neve dal 29 ottobre 1997 al 30 ottobre 1997 nella provincia di Avellino;

piogge alluvionali 13 novembre 1997 nella provincia di Avellino;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali,

strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Avellino:

eccesso di neve del 29 ottobre 1997, del 30 ottobre 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Altavilla Irpina, Avellino, Bagnoli Irpino, Caposele, Caprigia Irpina, Cassano Irpino, Cervinara, Chiusano di San Domenico, Grottolella, Mercogliano, Montella, Nusco, Ospedaletto d'Alpinolo, Pietrastornina, Salza Irpina, San Martino Valle Caudina, Sant'Angelo a Scala, Sorbo Serpico, Summonte, Volturara Irpina;

piogge alluvionali del 13 novembre 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Altavilla Irpina, Baiano, Lauro, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Pietrastornina, Quindici, Roccabascerana, Sperone;

piogge alluvionali del 13 novembre 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Lauro, Moschiano;

Salerno: eccesso di neve del 28 ottobre 1997, del 29 ottobre 1997, del 30 ottobre 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Acerno, Petina, Sicignano degli Alburni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1998

Il Ministro: PINTO

98A2962

DECRETO 20 marzo 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di La Spezia.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 9 novembre 1997 all'11 novembre 1997 nella provincia di La Spezia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

La Spezia: piogge persistenti del 9 novembre 1997, del 10 novembre 1997, dell'11 novembre 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Ameglia, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vezzano Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1998

Il Ministro: PINTO

98A2963

DECRETO 20 marzo 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Parma.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dall'8 novembre 1997 al 18 dicembre 1997 nella provincia di Parma;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Parma:

piogge persistenti dall'8 novembre 1997 al 18 dicembre 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Albareto, Bardi, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Valmozzola, Varsi;

piogge persistenti dall'8 novembre 1997 al 18 dicembre 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Albareto, Bardi, Varsi;

piogge persistenti dall'8 novembre 1997 al 18 dicembre 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Albareto, Bardi, Compiano, Valmozzola, Varsi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1998

Il Ministro: PINTO

98A2964

DECRETO 20 marzo 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 17 novembre 1997 al 23 novembre 1997 nella provincia di Catanzaro;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Catanzaro: grandinate del 17 novembre 1997, del 23 novembre 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Gizzeria, Guardavalle, Nocera Tirinese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1998

Il Ministro: PINTO

98A2965

DECRETO 30 marzo 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catania e Siracusa.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 1° settembre 1997 al 31 gennaio 1998 nella provincia di Catania;

piogge persistenti dal 1° settembre 1997 al 5 febbraio 1998 nella provincia di Siracusa;

gandinate 5 dicembre 1997 nella provincia di Siracusa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Catania:

piogge persistenti dal 1° settembre 1997 al 31 gennaio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, tettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Castel di Iudica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Grammichele, Gravina di Catania, Licodia Eubea Mascali, Mascalucia, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paternò, Piedimonte Etneo, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Michele di Ganzaria, San Pietro Clarenza, Sant'Agata li Battiati, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Scordia, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Vizzini, Zafferana Etnea;

piogge persistenti dal 1° settembre 1997 al 31 gennaio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Caltagirone, Mineo, Mirabella Imbaccari, . Ramacca, San Michele di Ganzaria;

Siracusa:

piogge persistenti dal 1° settembre 1997 al 5 febbraio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Augusta, Avola, Buccheri, Carlentini, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Siracusa, Solarino, Sortino;

piogge persistenti dal 1° settembre 1997 al 5 febbraio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Augusta, Avola, Carlentini, Melilli;

grandinate del 5 dicembre 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Lentini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1998

Il Ministro: PINTO

98A2966

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 13 marzo 1998.

Riconoscimento di titoli di studio estero quale titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I grado nella classe di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto direttoriale del 22 settembre 1997 con il quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Ellis Deborah Joanne i titoli professionali conseguiti in Gran Bretagna ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale;

Visti gli atti relativi al superamento della predetta prova attitudinale, trasmessi dal Provveditorato agli studi di Vicenza, sostenuta dall'interessata il 30 gennaio 1998;

Decreta:

I titoli: «Bachelor of arts» in french studies e «Postgraduate certificate in education», conseguiti in Gran Bretagna dalla sig.ra Ellis Deborah Joanne, nata a Willingham-by-Stow (Gran Bretagna) il 3 settembre 1959, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I grado nella classe di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese.

Roma, 13 marzo 1998

Il direttore generale: RICEVUTO

98A2971

DECRETO 13 marzo 1998.

Riconoscimento di titoli di studio estero quale titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: francese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: francese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli pofessionali prodotta dal cittadino italiano sig. Cimmino Felice e la relativa documentazione allegata;

Considerato che la laurea in lingue e letterature straniere moderne, indirizzo europeo, è stata rilasciata dalla Facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale di Napoli il 9 marzo 1993;

Considerato che il sig. Cimmino Felice risulta in possesso del «Post graduate certificate in education» rilasciato dall'«Institute of education» dell'Università di

Londra in data 1° agosto 1997, e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie di I e II grado italiane;

Visto l'attestato rilasciato dal «Department for education and employment», dal quale risulta che l'interessato è in possesso del «Q.T.S.», diploma che consente l'insegnamento nelle scuole primarie e secondarie;

Viste le dichiarazioni di valore rilasciate in data 30 settembre 1997 dal Console d'Italia in Londra che certificano il valore legale dei titoli conseguiti in Inghilterra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal diploma di laurea rilasciato dall'Istituto universitario orientale di Napoli;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 19 febbraio 1998;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Italia e Inghilterra dal sig. Cimmino Felice nato a Mugnano (Napoli) il 16 dicembre 1960, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessato, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: francese e 46/A - Lingue e civiltà strañiere: francese.

Roma, 13 marzo 1998

Il direttore generale: RICEVUTO

98A2972

DECRETO 13 marzo 1998.

Riconoscimento di titoli di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: francese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: francese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina italiana sig.ra Vanhelleputte Isabelle e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo francese «Licence» in lettere moderne, specializzazione Francese, viene rilasciato dopo un corso di studi della durata di tre anni dall'Università delle scienze umane, lettere e arti di Lille;

Considerato che l'interessata è in possesso della «Maitrise» in lingua e civilizzazione straniera italiano conseguita presso la suddetta Università di Lille;

Considerato che la sig.ra Vanhelleputte Isabelle è in possesso del «C.A.P.E.S.» in lettere moderne e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di I e II grado italiane;

Viste le dichiarazioni di valore rilasciate rispettivamente in data 19 novembre 1996, 4 ottobre 1996 e 25 agosto 1997 dal console d'Italia in Lille che certificano il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dalla «Maitrise» in italiano;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 19 febbraio 1998;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Francia dalla sig.ra Vanhelleputte Isabelle nata a Lille (Francia) il 10 ottobre 1956, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: francese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: francese.

Roma, 13 mazo 1998

Il direttore generale: RICEVUTO

98A2973

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 6 marzo 1998.

Determinazione degli obiettivi del sistema universitario per il triennio 1998-2000.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, che ha emanato il regolamento sullo sviluppo e la programmazione del sistema universitario, nonché sui comitati regionali di coordinamento, e in particolare l'art. 2, comma 3, lettera *a)*, nel quale si prevede che siano fissati per ogni triennio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, gli obiettivi del sistema universitario e la finalizzazione delle relative risorse finanziarie, previ pareri del Consiglio universitario nazionale, (CUN), della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e delle Commissioni parlamentari competenti per materia;

Considerato che lo stesso art. 2, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1998, n. 25, stabilisce che si possa prescindere, in prima applicazione del regolamento, dal parere del CNSU, ove ancora non istituito;

Visti i pareri che il CUN, la CRUI e le Commissioni parlamentari hanno espresso in materia, contestualmente all'esame dello schema di regolamento, emanato poi con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Rilevato di prescindere dal parere del CNSU, conformemente all'art. 2, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, in quanto ancora non costituito;

Decreta:

1. In attuazione dell'art. 2, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, sono obiettivi del sistema universitario per il triennio 1998-2000:

a) lo sviluppo della ricerca universitaria, la creazione ed il sostegno di centri di eccellenza nella ricerca, la realizzazione di necessarie attrezzature ed infrastrutture, l'attivazione di contratti di lavoro per avviare giovani all'attività di ricerca;

b) il potenziamento dei sistemi tecnologici, informatici e di telecomunicazione, di supporto alle attività didattiche, di ricerca e gestionali, la realizzazione della rete telematica nazionale dell'università e della ricerca, l'adeguamento tecnologico, organizzativo e gestionale delle biblioteche e dei musei universitari, il collegamento in rete delle predette biblioteche e la loro integrazione con il sistema bibliotecario nazionale;

c) l'incentivazione del processo di internazionalizzazione con riferimento alla collaborazione interuniversitaria, alla partecipazione ai programmi europei e alle iniziative formative integrate, con particolare riguardo ai dottorati di ricerca;

d) l'attuazione delle disposizioni concernenti il sistema universitario di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, il consolidamento, la razionalizzazione e la qualificazione degli interventi previsti dai precedenti piani di sviluppo;

e) la riduzione degli squilibri territoriali nello sviluppo del sistema, in particolare tra Centro-Nord e Sud;

f) il decongestionamento dei mega-atenei e gli interventi connessi alla graduale separazione organica di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662;

g) la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti per la scuola, mediante l'attivazione dei corsi di laurea in scienza della formazione primaria e delle scuole di specializzazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

h) la promozione ed il sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e di tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa, dell'adeguamento delle strutture e dei servizi per gli studenti, con particolare riguardo ai laboratori, alle biblioteche e agli spazi di studio, perseguendo, anche tramite corsi a distanza, la contrazione del tasso di abbandono degli studi e dei tempi medi di conseguimento del titolo da parte degli studenti;

i) l'integrazione dell'offerta formativa universitaria con le iniziative di istituzioni scolastiche, regioni, enti locali, imprese nel campo dell'istruzione secondaria superiore, postsecondaria e della formazione continua.

2. Le risorse finanziarie, di cui all'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, determinate dalla legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998) sono utilizzate per gli obiettivi di cui al comma 1, anche ai fini del successivo impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e per gli anni di riferimento, nei limiti seguenti:

1) 40 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

2) 40 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettere *d)* *e)*, *f)* e *g)*;

3) 20 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettere *h)* ed *i)*.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1998

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1998
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 29

98A2967

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 26 marzo 1998.

Modificazioni al testo delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Viste le disposizioni della Consob e della Banca d'Italia del 16 marzo 1992, concernenti l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia, e successive modificazioni e integrazioni;

Ravvisata l'opportunità di un efficace assetto dei rapporti tra i partecipanti alla compensazione dei contratti uniformi a termine di cui all'art. 23 della legge n. 1 del 1991, che riduca i rischi affrontati dagli aderenti generali per l'operatività degli aderenti indiretti e permetta un più agevole accesso indiretto di questi ultimi alla compensazione e garanzia;

Ritenuto che al suddetto proposito possa concorrere un sistema che, sulla base delle pattuizioni intervenute tra le parti, riconosca all'aderente generale la possibilità di chiedere la sospensione immediata dell'aderente indiretto dalle contrattazioni nei mercati di cui all'art. 23 della legge n. 1 del 1991;

D'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa;

E M A N A

le seguenti modifiche al testo delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 9 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. (9-*bis*) (*Sospensione dell'aderente indiretto dalle contrattazioni su richiesta dell'aderente generale*). — *1.* L'aderente generale e l'aderente indiretto possano concordare limiti per l'operatività dell'aderente indiretto, superati i quali l'aderente generale può chiedere alla società di gestione del mercato la sospensione dell'aderente indiretto dalle contrattazioni.

2. Nei casi indicati al comma 1, l'accordo concluso dall'aderente generale con l'aderente indiretto indica i livelli di operatività dell'aderente indiretto, inferiori a quelli indicati nel comma precedente, superati i quali l'aderente generale contatta l'aderente indiretto, al fine di evitare la sospensione di quest'ultimo dalle contrattazioni e dalle funzioni di cui all'art. 8 ovvero di consentire il trasferimento delle posizioni dell'aderente indiretto nel conto «terzi» dell'aderente generale, di cui all'art. 11, comma 1; il trasferimento è rimesso alla volontà del solo aderente indiretto ed ha effetto dal momento in cui l'aderente indiretto è sospeso dalle negoziazioni in conformità al presente articolo.

3. Nel regolamento del mercato sono indicati i criteri ai quali le parti si attengono nella determinazione dei limiti e dei livelli di operatività dell'aderente indiretto, di cui ai commi 1 e 2.

4. L'aderente generale comunica immediatamente all'aderente indiretto la richiesta di sospensione presentata ai sensi del comma 1.

5. L'aderente generale, contestualmente alla richiesta indicata nel comma 1, comunica alla società di gestione di mercato i limiti eventualmente posti, in conformità al regolamento del mercato, all'operatività dell'aderente indiretto nell'accordo con questo stipulato dall'aderente generale nonché i dati implicanti il superamento dei limiti medesimi.

6. Nella richiesta di sospensione l'aderente generale comunica l'esito dei contatti assunti con l'aderente indiretto ai sensi del comma 2.

7. La società di gestione del mercato, ricevuta la richiesta dell'aderente generale, verifica il superamento dei limiti di cui al comma 1; a tal fine, la società di gestione può chiedere dati alla Cassa di compensazione e garanzia. La società di gestione può omettere la verifica se l'aderente indiretto conferma il superamento dei limiti.

8. La società di gestione, conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato, sospende immediatamente l'aderente indiretto dalle contrattazioni se l'aderente indiretto conferma il superamento dei limiti di cui al comma 1 o se, sulla base della verifica effettuata, accerta il superamento dei limiti stessi.

Art. (9-*ter*) (*Effetti della sospensione*). — *1.* La sospensione dalle contrattazioni è immediatamente comunicata dalla società di gestione alla Consob e alla Cassa, la quale sospende l'aderente indiretto dalle funzioni di cui all'art. 8.

2. Dal momento in cui la sospensione dalle contrattazioni ha effetto, l'aderente indiretto non può effettuare operazioni. L'aderente generale che ha chiesto la sospensione dell'aderente indiretto continua a svolgere

le funzioni di cui all'art. 6, comma 1, punto 3), per le posizioni contrattuali in essere al momento in cui la sospensione ha effetto; è fatta salva la possibilità di trasferire tali posizioni contrattuali, ai sensi del comma 2 dell'articolo precedente o dell'art. 10, comma 7.

3. Ricevuta la comunicazione della sospensione, l'aderente indiretto comunica tempestivamente a ciascuno dei propri committenti l'impossibilità di effettuare operazioni per loro conto.».

2. Il primo alinea del comma 3 dell'art. 11, delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia, è sostituito dal seguente:

«Salvo quanto previsto dall'art. *9-bis, comma 2,* gli aderenti generali registrano le posizioni contrattuali di ciascun aderente indiretto:».

Roma, 26 marzo 1998

Il Governatore: FAZIO

98A2887

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 9 gennaio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996. e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 ottobre 1995, con il quale è stata ridefinita la tab. XII dell'ordinamento didattico universitario relativa al corso di laurea in lettere;

Viste le delibere con le quali le autorità accademiche dell'Università degli studi di Milano hanno proposto il riordino del corso di laurea in lettere;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'art. 17, commi 95, 101 e 119;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica «autonomia didattica-regime transitorio» del 5 agosto 1997;

Accertato che la proposta formulata da queste autorità accademiche risponde ai requisiti previsti dall'atto di indirizzo sopra richiamato;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Al titolo VI «facoltà di lettere e filosofia», l'art 61, relativo al corso di laurea in lettere, è soppresso ed è sostituito, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli.

LAUREA IN LETTERE

Art. 61.

Finalità del corso di laurea

L'accesso al corso di laurea in lettere è regolato in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di laurea ha lo scopo di promuovere e sviluppare la conoscenza e la comprensione dei fenomeni e delle realtà riguardanti l'evoluzione delle culture e le testimonianze relative, le diverse forme di espressione linguistica, letteraria ed artistica, i contesti storici ed ambientali, fornendo a questo fine le cognizioni e le capacità critiche necessarie sia per ogni attività professionale che da attitudini e competenze negli ambiti indicati, sia per l'avvio alla ricerca scientifica in ciascuna delle aree disciplinari caratterizzanti di cui al successivo art. 62.

Art. 62.

Aree disciplinari caratterizzanti

Le aree disciplinari caratterizzanti il corso di laurea in lettere, in prima applicazione, sono le seguenti (1):

1. *Area delle scienze letterarie:*

L06C Lingua e letteratura greca

L07A Lingua e letteratura latina

L07B Letteratura latina medievale e umanistica

L08B Letteratura cristiana antica

L12A Letteratura italiana

L12B Letteratura italiana moderna e contemporanea

L12C Critica letteraria

L12D Letterature comparate

L12E Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale

L16A Lingua e letteratura francese

L17A Lingua e letteratura spagnola

L17B Lingue e letterature ispano-americane

L17D Lingue e letterature portoghese e brasiliana

L18A Lingua e letteratura inglese

L18B Lingue e letterature nordamericane

L19A Lingua e letteratura tedesca

L21B Lingue e letterature slavo-orientali

2. *Area delle scienze filologiche:*

L02D Papirologia

L06A Filologia anatolica

L06D Civiltà bizantina

L08A Filologia classica

L10A Filologia romanza

L11B Filologia italiana

L20A Filologia germanica

L21A Filologia slava

3. *Area delle scienze glottologiche e linguistiche:*

L09A Lottologia e linguistica

L09B Filologia italica e illirica

L09D Filologia celtica

L10D Linguistica romanza

L11A Linguistica italiana

L13C Iranistica

L14B Semitistica

L14C Ebraico

L14D Lingua e letteratura araba

L15A Assiriologia

L22A Indologia

4. *Area delle scienze storiche:*

L02A Storia greca

L02B Storia romana

L02C Numismatica

L05A Egittologia

L05B Civiltà copta

L14A Storia dei paesi islamici

L15B Storia del vicino oriente antico

M01X Storia medioevale

M02A Storia moderna

M02B Storia dell'Europa orientale

M03A Storia delle religioni

M03B Storia del cristianesimo e delle chiese

M03C Storia del cristianesimo antico e medievale

M03D Storia del cristianesimo moderno e contemporaneo

M04X Storia contemporanea

M12A Archivistica

M12B Paleografia

M13X Bibliografia e biblioteconomia

Q01B Storia delle dottrine politiche

Q01C Storia delle istituzioni politiche

P03X Storia economica

5. *Area delle scienze archeologiche:*

L01A Preistoria e protostoria

L03A Etruscologia

L03B Archeologia classica

L03C Archeologia cristiana

L03D Archeologia medievale

L04X Topografia antica

L05E Archeologia fenicio-punica

L05F Archeologia del vicino oriente antico

L06B Civiltà egee

---

(1) Le aree sono individuate sulla base dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari approvati con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e rideterminati con decreto ministeriale 23 giugno 1997. I settori si intendono comprensivi di tutti gli insegnamenti ivi indicati.

6. *Area delle scienze storico-artistiche:*

L25A Storia dell'arte medievale

L25B Storia dell'arte moderna

L25C Storia dell'arte contemporanea

L25D Museologia e critica artistica e del restauro

7. *Area delle scienze geografiche e antropologiche:*

M05X Discipline demoetnoantropologiche

M06A Geografia

M06B Geografia economico-politica

8. *Area delle scienze musicologiche e dello spettacolo:*

L08C Drammaturgia antica

L26A Discipline dello spettacolo

L26B Cinema e fotografia

L27A Storia della musica antica, medievale e rinascimentale

L27B Musicologia e storia della musica moderna e contemporanea

L27C Etnomusicologia

9. *Area delle scienze filosofiche, pedagogiche e psicologiche:*

M07A Filosofia teoretica

M07C Filosofia morale

M07D Estetica

M07E Filosofia del linguaggio

M08A Storia della filosofia

M08B Storia della filosofia antica

M08C Storia della filosofia medievale

M08E Storia della scienza

M09A Pedagogia generale

M09B Storia della pedagogia

M10A Psicologia generale

M11A Psicologia dell'educazione

Art. 63.

Organizzazione degli studi

Il corso di laurea in lettere dura quattro anni e comprende ventuno annualità di insegnamento.

Il corso di laurea è articolato in indirizzi determinati dall'Università in relazione alle finalità di cui all'art. 61, alla propria programmazione, alle esigenze formative legate agli esiti professionali, alle risorse didattiche disponibili.

Gli indirizzi previsti sono:

scienze dell'antichità (ambiti: archeologico, filologico-letterario, storico);

letterario, filologico e linguistico (ambiti: storico-letterario, filologico mediolatino e romanzo, storico-linguistico);

storia e critica delle arti (ambiti: storico-artistico, musicologico, dello spettacolo);

scienze storiche e geografiche (ambiti: storico, geografico).

Il corso degli studi è comprensivo di insegnamenti istituzionali e di orientamento e di insegnamenti relativi agli ambiti disciplinari compresi nei diversi indirizzi e nelle aree disciplinari caratterizzanti di cui all'art. 62.

Il consiglio del corso di laurea può stabilire la distribuzione delle discipline sui quattro anni di durata del corso; determina inoltre le eventuali propedeuticità e le modalità delle prove scritte previste dal curricolo didattico (art. 66), come di ogni altro accertamento del profitto che sia ritenuto opportuno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studio e deve aver dimostrato una adeguata conoscenza di almeno due lingue straniere. Le relative prove di idoneità, da collocare, di norma, non prima del terzo anno, si svolgono secondo le modalità definite dal consiglio del corso di laurea.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento coerente con il piano di studio seguito.

Art. 64.

Affinità e riconoscimenti

Il corso di laurea in lettere è affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facoltà di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, conservazione dei beni culturali, scienze della formazione.

Per il riconoscimento di prove d'esame sostenute in curricoli didattici diversi da quello del corso di laurea in lettere, il consiglio del corso di laurea valuta l'utilità delle discipline oggetto di tali prove nel contesto culturale proprio del corso di laurea in lettere, determinando altresì l'anno di corso a cui lo studente che ha chiesto il riconoscimento viene iscritto.

Art. 65.

Manifesto degli studi

Con apposite norme da inserire nel manifesto annuale degli studi il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio del corso di laurea in lettere, provvede a disciplinare, per quanto di sua competenza, il complesso delle materie di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, indicando altresì le discipline da inserire necessariamente nel piano di studio ai fini dell'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria. A tal fine, a richiesta dello studente, il piano di studi può prevedere anche più delle ventuno annualità previste.

Art. 66.

Curriculum didattico

Lo studente deve superare gli esami relativi a undici insegnamenti di carattere istituzionale e di orientamento; da seguire, di norma, nel primo biennio. Nei casi nei quali l'obbligatorietà sia riferita a un intero settore scientifico-disciplinare, il consiglio del corso di laurea potrà specificare nel manifesto degli studi l'insegnamento espressamente richiesto.

Sono insegnamenti obbligatori per tutti gli indirizzi:

1-2) letteratura italiana (L12A):

due annualità, delle quali la prima comprensiva di una prova scritta;

3) una disciplina scelta fra quelle dei settori L09A (glottologia e linguistica) e L11A (linguistica italiana);

4-5) due discipline scelte tra:

storia greca (L02A);

storia romana (L02B);

storia medievale (M01X);

storia moderna (M02A);

storia contemporanea (M04X);

6) una disciplina scelta nel settore M06A (geografia);

7) una disciplina scelta fra quelle dei settori:

M07A (filosofia teoretica);

M07C (filosofia morale);

M07D (estetica);

M08A (storia della filosofia);

M08B (storia della filosofia antica);

M08C (storia della filosofia medievale);

M09A (pedagogia generale).

Sono insegnamenti obbligatori per l'indirizzo di scienze dell'antichità:

8) letteratura latina (L07A) (comprensiva di una prova scritta);

9) letteratura greca (comprensiva di una prova scritta);

10) archeologia e storia dell'arte greca e romana (L03B).

Sono insegnamenti obbligatori per l'indirizzo letterario, filologico e linguistico:

8) letteratura latina (L07A) (comprensiva di una prova scritta);

9) istituzioni di storia dell'arte (L25A-B-C) oppure una disciplina individuata nel settore L27B (musicologia e storia della musica moderna e contemporanea);

10) una disciplina scelta nei settori delle lingue e letterature straniere, secondo le indicazioni date dal consiglio del corso di laurea nel manifesto degli studi di cui all'art. 65;

11) previo superamento del primo esame di letteratura italiana: filologia romanza (L10A) oppure letteratura italiana moderna e contemporanea (L12B).

Nel caso in cui le discipline in questione, da seguire comunque da chi scelga l'indirizzo letterario, filologico e linguistico, siano rinviate al secondo biennio, lo studente potrà completare il numero degli insegnamenti richiesti secondo le norme indicate più avanti.

Sono insegnamenti obbligatori per l'indirizzo di storia e critica delle arti:

8-9) due discipline scelte tra istituzioni di storia dell'arte (L25A-B-C), una disciplina del settore L27B (musicologia e storia della musica moderna e contemporanea), una disciplina del settore L26A (discipline dello spettacolo);

10) una disciplina scelta nei settori delle lingue e letterature straniere, secondo le indicazioni date dal consiglio del corso di laurea nel manifesto degli studi di cui all'art. 65.

Sono insegnamenti obbligatori per l'indirizzo di scienze storiche e geografiche:

8) una terza disciplina dell'area storica individuata tra quelle che non siano già state prescelte al punto 4-5, oppure una seconda disciplina geografica, diversa da quella già scelta, individuata nei settori M06A (geografia) e M06B (geografia economico-politica);

9) istituzioni di storia dell'arte (L25A-B-C) oppure una disciplina individuata nel settore L27B (musicologia e storia della musica moderna e contemporanea);

10) una disciplina scelta nei settori delle lingue e letterature straniere; secondo le indicazioni date dal consiglio del corso di laurea nel manifesto degli studi di cui all'art. 65.

L'insegnamento necessario per completare il numero richiesto potrà essere scelto tra gli insegnamenti obbligatori degli altri indirizzi, ovvero tra quelli indicati a questo scopo dal consiglio del corso di laurea.

Lo studente definisce l'indirizzo, all'interno del quale proseguire il suo curriculum in un ambito specifico, all'atto di iscrizione al terzo anno. La scelta è valida e lo studente potrà affrontare i relativi insegnamenti solo ove abbia preliminarmente superato gli esami di almeno sei insegnamenti obbligatori, tra i quali uno di letteratura italiana e altri quattro indicati a questo fine per ciascun indirizzo.

Il consiglio del corso di laurea definisce gli ambiti disciplinari di riferimento di ciascun indirizzo, fissando le relative discipline obbligatorie e a scelta (complessivamente almeno quattro e non più di sei) che lo studente interessato al percorso didattico in questione è tenuto a seguire.

Le rimanenti annualità, fino al completamento delle ventuno richieste, potranno essere scelte entro gli ambiti disciplinari di indirizzo, nonché tra le altre aree disciplinari caratterizzanti il corso di laurea, e anche al di fuori delle stesse per motivate ragioni culturali. La scelta andrà compiuta in relazione alla disciplina di laurea e in funzione di esigenze di organicità e di efficacia del singolo piano di studio. Potranno essere altresì previste iterazioni secondo criteri definiti dal consiglio del corso di laurea.

Art. 67.

Norme transitorie

Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi secondo il curricolo previsto dal precedente ordinamento.

Il manifesto degli studi di cui all'art. 65 conterrà le modalità per il riconoscimento degli esami sostenuti dagli studenti che optino per il nuovo ordinamento. Tale opzione potrà essere esercitata entro quattro anni dalla data di immatricolazione.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 9 gennaio 1998

p. *Il rettore:* DECLEVA

98A2986

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO

DELIBERAZIONE 27 marzo 1998.

Nomina del conservatore del registro delle imprese in sostituzione del dirigente camerale. (Deliberazione n. 5).

IL PRESIDENTE

Vista la delibera camerale n. 12/96 del 21 ottobre 1996 con cui è stata formalizzata la nomina del conservatore del registro delle imprese di Viterbo nella persona del dirigente camerale dott. Alessandro Fusi regolarmente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 8, terzo comma della legge n. 580/1993;

Atteso che il medesimo dirigente camerale è in procinto di trasferirsi presso la Camera di commercio di Rimini per ricoprire l'incarico di segretario generale;

Considerato che si rende necessario nominare conservatore il segretario generale, dott. Nicola Cancellieri, unico dirigente attualmente in servizio presso l'Ente;

Ravvisata l'urgenza di adottare il provvedimento che consenta al segretario generale di ricoprire la funzione di conservatore del registro delle imprese di Viterbo a decorrere dal 1° aprile 1998;

In via d'urgenza;

Determina

di nominare conservatore del registro delle imprese il dott. Nicola Cancellieri, segretario generale a decorrere dal 1° aprile 1998;

di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* - serie ordinaria - ai sensi dell'art. 8 della legge n. 580/1993;

di sottoporre il presente alla giunta camerale nella prossima riunione per la convalida.

Viterbo, 27 marzo 1998

Il presidente: ASCENZI

98A2977

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 5 marzo 1998, n. 30/98.

Ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo n. 494/1996 e del decreto legisaltivo n. 626/1994.

Alle direzioni regionali e provinciali del lavoro

Alle regioni - Assessorati alla sanità

Alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori

e, per conoscenza:

Al Ministero del lavori pubblici

Al Ministero della sanità

Al Ministero dell'industria

Al Ministero dell'interno

Al Dipartimento della funzione pubblica e affari regionali

Al Ministero della difesa

Al Ministero dei trasporti

In risposta a quesiti pervenuti presso questo Ministero si forniscono ulteriori chiarimenti interpretativi relativamente ai decreti indicati in oggetto.

DECRETO LEGISLATIVO 14 AGOSTO 1996, N. 494

Allegato I, p. 2 - Definizione di «impianti».

Il termine «impianti», di cui all'allegato I, p. 2, deve essere riferito agli impianti tecnologici asserviti ad opere edili o di genio civile e non anche ad impianti connessi alla produzione industriale, agricola o di servizi.

Una diversa interpretazione, che includesse in tale termine tutti gli impianti a prescindere dalla loro connessione con opere edili o di genio civile, amplierebbe irragionevolmente il campo di applicazione del decreto legislativo n. 494/1996 che, al contrario, ha trasposto nell'ordinamento giuridico italiano la sola direttiva particolare relativa ai «Cantieri temporanei o mobili», ossia la direttiva 24 giugno 1992, n. 92/57 CEE.

L'impossibilità sotto il profilo giuridico di una simile eventuale estensione, deriva dal fatto che, mentre è stato possibile, nell'ambito del settore dei cantieri edili o di genio civile, individuare prescrizioni anche più restrittive di quelle contenute nella direttiva, certamente non sarebbe possibile estendere quella normativa ad altri settori, quali ad es. la produzione industriale o agricola o di servizi, settori per i quali l'Unione europea ha emanato altre direttive generali o particolari, che sono state regolarmente tutte recepite nel nostro ordinamento giuridico.

Tanto ciò è vero, che nell'allegato I della direttiva in questione, l'elenco dei lavori da considerarsi edili o di genio civile, anche se solo esemplificativo, contiene esempi tutti strettamente collegati a lavori rientranti nel settore delle costruzioni, e il termine «impianti» non è neanche presente.

D'altra parte, al riguardo, va tenuta presente anche la circostanza che specifici obblighi di tutela a carico dei datori di lavoro committenti sono stabiliti anche nel decreto legislativo n. 626/1994, all'art. 7, il quale impone azioni congiunte di informazione, cooperazione e coordinamento, sia a carico dei datori di lavoro committenti sia a carico dei datori di lavoro appaltatori e dei lavoratori autonomi e tale normativa trova senz'altro applicazione anche alle attività di manutenzione degli impianti di produzione industriale, agricola o di servizi.

Lavori edili effettuati direttamente con proprio personale dipendente, sena ricorso all'appalto.

Ove i lavori o le attività individuate negli allegati I e II del decreto legislativo n. 494/1996 vengano effettuati dal datore di lavoro esclusivamente con proprio personale dipendente, le disposizioni del decreto legislativo n. 494/1996 non sono applicabili poiché in tal caso il soggetto in questione non assume il ruolo di committente, bensì unicamente quello di datore di lavoro. Pertanto le normative di riferimento sono quelle contenute nel decreto legislativo n. 626/1994 e nelle disposizioni speciali di settore di volta in volta applicabili.

Allegato I, p. 1 - Attività di sistemazione forestale.

Ai fini dell'individuazione delle attività forestali rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 494/1996 va chiarito che tali attività sono solo quelle assimilabili ad operazioni proprie dei cantieri edili o di genio civile, quali ad es., la costruzione di manufatti per la sistemazione di corsi d'acqua, la pulizia di alvei, l'apertura di strade, ecc.

Art. 3 commi 3 e 4.

Nell'ambito delle ipotesi di cui all'art. 3, commi 3 e 4, il committente è obbligato a designare il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione e, correlativamente, è tenuto al rispetto di tutti gli altri obblighi conseguenti a tale designazione, tra i quali l'elaborazione dei piani di sicurezza.

Al di fuori di dette ipotesi, a carico del committente rimangono esclusivamente gli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 494/1996 e quelli di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 626/1994, nel caso in cui il committente sia contemporaneamente datore di lavoro ed affidi ad un appaltatore l'esecuzione di un'opera all'interno della propria realtà operativa.

Sempre al di fuori delle suddette ipotesi, a carico degli appaltatori rimangono applicabili gli obblighi derivanti dall'art. 18, comma 8, della legge n. 55/1990 e quelli derivanti da tutta la legislazione prevenzionistica generale specifica (decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, decreto del Presidente della Repubblica n. 164/1956, decreto legislativo n. 626/1994, ecc.).

Difatti, a conferma ed ulteriore specificazione di quanto già precisato con circolare n. 41/97, la legge n. 55/1990 non si applica tutte le volte che trova applicazione il decreto legislativo n. 494/1996 ai sensi dell'art. 3, comma 3. Viceversa, nelle ipotesi in cui quest'ultimo decreto non si applichi, la legge n. 55/1990 continua ad esplicare la sua efficacia normativa.

Art. 19, comma 1, lettere a) *e* b).

Coloro che sono in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono abilitati a svolgere legittimamente le funzioni di coordinatore previste dagli articoli 4 e 5 del medesimo decreto, purché entro il 21 marzo dell'anno 2000 abbiano frequentato il corso di cui all'art. 10, comma 2, la cui durata è fissata in 60 ore.

Allegato II, p. 4

Con la locuzione «linee elettriche in tensione» contenuta nel punto 4 dell'allegato II del decreto legislativo n. 494/1996 si intende fare riferimento alle linee elettriche in tensione aeree e nude e non anche ai cavi isolati o interrati.

Art. 22, comma 1, lettera a).

Nell'ipotesi in cui vengano inserite nei piani di sicurezza e coordinamento, di cui agli articoli 12 e 13, misure o disposizioni già contenute anche in precise norme contravvenzionali di altre leggi, per la mancata attuazione di tali disposizioni si deve applicare la sola sanzione corrispondente alla violazione di legge e non anche quella prevista dall'art. 22, comma 1, lettera, *a)* del decreto legislativo n. 494/1996.

Legge 23 maggio 1997, art. 12.

La disposizione contenuta nell'art. 12 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione del decreto-legge n. 67 del 25 marzo 1997, con riferimento al decreto legislativo n. 494/1996 ha, sino al 31 dicembre 1997, raddoppiato i tempi di adeguamento alle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza e ha ridotto della metà la somma di cui all'art. 21, comma 2. Con tale disposizione, pertanto, è stata implicitamente estesa l'applicazione del suddetto decreto legislativo n. 758/1994 anche alle contravvenzioni del decreto legislativo n. 494/1996, a prescindere dal termine del 31 dicembre 1997 e dalle riduzioni della sanzione amministrativa.

Infatti non sarebbe possibile sotto il profilo giuridico modificare temporaneamente termini e sanzioni di una legge se quest'ultima non trovasse applicazione alla stessa materia anche con le sanzioni e i termini ordinari.

DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626

*Collaboratori familiari di cui all'art. 230-*bis *del codice civile e collaboratori familiari nell'ambito di una ditta individuale.*

Con circolare n. 154/96 è stato chiarito che i collaboratori familiari di cui alla disciplina dell'art. 230-*bis* del codice civile non sono inquadrabili nella categoria dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato. Con successiva circolare n. 28/97, si è ulteriormente precisato che nell'ipotesi di una ditta individuale la normativa di prevenzione si applica ai collaboratori familiari solo nel caso in cui sia riscontrabile un preciso vincolo di subordinazione e non una semplice collaborazione tra familiari.

Il vincolo di subordinazione tra familiari esiste sicuramente nell'ipotesi di formale assunzione con contratto del familiare o nell'ipotesi — che solo un giudice può individuare come tale — di subordinazione derivante da particolari situazioni di fatto.

Pertanto, in mancanza di un regolare contratto di assunzione o di un intervento dell'autorità giudiziaria, anche nel caso delle ditte individuali va presunta la semplice collaborazione tra familiari, assimilabile a quella dell'impresa familiare di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, e quindi non trova applicazione la normativa di sicurezza che si applica ai lavoratori subordinati.

Con l'occasione, si chiarisce che nella circolare n. 172/96, per un mero errore materiale, con riferimento agli «associati in partecipazione» è stato indicato l'art. 292 del codice civile. A rettifica, si indica l'art. 2549 del codice civile.

Art. 1, comma 3 - Lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato.

Con la locuzione «lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato», oltre che ai portieri, si deve far riferimento anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell'ambito di un condomi-

nio, con mansioni affini a quelle dei portieri. Da questi vanno esclusi, ovviamente, quanti prestino la loro attività con contratto di lavoro autonomo.

Per quanto concerne, poi, l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 21 e 22 si precisa che l'informazione e la formazione possono essere svolte anche senza adempiere l'obbligo di valutazione dei rischi documentata per iscritto di cui all'art. 4, obbligo che non trova applicazione per i datori di lavoro in questione (amministratori di condominio).

Pertanto, in tal caso, la formazione e l'informazione avranno ad oggetto i criteri comportamentali di sicurezza, relativi alle attività svolte, individuati al di fuori di una valutazione dei rischi documentata per iscritto.

Art. 22 - Formazione.

Riguardo all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 22 del decreto legislativo n. 626/1994 si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:

Il comma 1 del predetto articolo ha carattere generale e riprende il principio già introdotto dall'art. 3, lettera *s)*, per evidenziare la funzione strumentale della formazione quale misura di sicurezza fondamentale per l'acquisizione dei corretti comportamenti dei lavoratori in particolare per far fronte ai rischi residui.

I commi successivi ne specificano le modalità ed i momenti di attuazione, in particolare il comma 2 prevede che essa avvenga in determinate specifiche occasioni, in ciò non innovando le disposizioni già contenute negli articoli 4 dei regolamenti generali di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Infatti l'obbligo ivi previsto di «rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti» — del pari sanzionato penalmente — presuppone che il lavoratore fosse edotto prima di essere adibito alle mansioni comportanti i rischi in questione.

L'art. 22, comma 2, stabilisce che la formazione deve essere fatta all'atto dell assunzione, del trasferimento o mutamento di mansioni ovvero ogni qualvolta si introduca una variazione di carattere tecnico o organizzativo dell' attività lavorativa.

Quanto sopra si evidenzia per chiarire che, per le attività già in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 626/1994, non scatta automaticamente ed indiscriminatamente l'obbligo del datore di lavoro di procedere alla formazione di tutti i lavoratori già assunti a tale data, purché i datori di lavoro abbiano in precedenza dato attuazione all'obbligo di cui gli articoli 4 dei regolamenti generali di prevenzione infortuni e igiene del lavoro.

Articolo 55, comma 5 - Dispositivi speciali di correzione.

Con la locuzione «dispositivi speciali di correzione», di cui all'art. 55, comma 5, del decreto legislativo n. 626/1994, si devono intendere quei particolari dispositivi che consentono di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando si rivelino non adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana.

Ne deriva che, nell'ipotesi in cui il «dispositivo speciale di correzione» sia integrato nel normale dispositivo di correzione, il datore di lavoro è tenuto a pagare il solo costo relativo alla correzione speciale.

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

98A2889

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 357ª seduta pubblica per venerdì 10 aprile 1998, alle ore 9, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione — ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione — della presentazione di decreto-legge.

98A3016

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annunci di proposte di leggi di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Norme in materia di replicabilità dei mandati elettorali».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in Roma, presso Movimento «La Rete» per il Partito Democratico, via Marianna Dionigi n. 29.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscri-

zione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Norme in materia di cumulo di cariche elettive».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in Roma, presso Movimento «La Rete» per il Partito Democratico, via Marianna Dionigi n. 29.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Norme in materia di incompatibilità».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in Roma, presso Movimento «La Rete» per il Partito Democratico, via Marianna Dionigi n. 29.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Facoltà di scelta da parte degli elettori nelle elezioni a collegio uninominale».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in Roma, presso Movimento «La Rete» per il Partito Democratico, via Marianna Dionigi n. 29.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Riordino delle circoscrizioni elettorali per le elezioni dei rappresentanti italiani nel Parlamento europeo».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in Roma, presso Movimento «La Rete» per il Partito Democratico, via Marianna Dionigi n. 29.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Norme per l'elezione dei consigli comunali».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in Roma, presso Movimento «La Rete» per il Partito Democratico, via Marianna Dionigi n. 29.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in Roma, presso Movimento «La Rete» per il Partito Democratico, via Marianna Dionigi n. 29.

98A3002

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 aprile 1998

Dollaro USA	1809,72
ECU	1959,75
Marco tedesco	987,57
Franco francese	294,62
Lira sterlina	3014,99
Fiorino olandese	876,76
Franco belga	47,867
Peseta spagnola	11,637
Corona danese	258,99
Lira irlandese	2487,64
Dracma greca	5,669
Escudo portoghese	9,640
Dollaro canadese	1270,42
Yen giapponese	13,602
Franco svizzero	1189,04
Scellino austriaco	140,36
Corona norvegese	237,71
Corona svedese	227,91
Marco finlandese	325,23
Dollaro australiano	1191,70

98A3022

Assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della Eagle Sim S.p.a., in Milano

Con decreto ministeriale n. 467340 del 13 marzo 1998 la Eagle Sim S.p.a., con sede in Milano, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, prevista dall'art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 415 del 23 luglio 1996.

98A2892

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della «Fondazione Maria Balzan», in Castel Madama

Con decreto ministeriale 23 marzo 1998 la «Fondazione Maria Balzan», con sede in Castel Madama (Roma), è stata eretta in ente morale con l'approvazione del relativo statuto.

98A2891

Erezione in ente morale della «Fondazione internazionale per la famiglia Clemente Fracassi», in Roma

Con decreto ministeriale 18 marzo 1998 la «Fondazione internazionale per la famiglia Clemente Fracassi», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

98A2890

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Castellammare del Golfo

Con decreto interministeriale n. 706 in data 16 marzo 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Poligono di T.S.N.» sito nel comune di Castellammare del Golfo (Trapani) riportato nel catasto del comune censuario medesimo, alla partita n. 7933, foglio n. 58, mappali numeri 93, 410, 414 del nuovo catasto terreni, per una superficie complessiva di mq 1583.

98A2893

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Edile bolognese C.E.B.», in Molinella

Con decreto direttoriale in data 17 marzo 1998 l'avv. Michelina Grillo è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Edile bolognese C.E.B.», con sede in Molinella (Bologna), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 17 agosto 1961, in sostituzione del dott. Enrico Simoni, revocato.

98A2894

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24200 del 5 marzo 1998, è autorizzata, per il periodo dal 16 settembre 1997 al 15 settembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autostir, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unità di S. Giustino (Perugia) e Sansepolcro (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarierà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 127 unità, su un organico complessivo di n. 127 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autostir, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24201 del 5 marzo 1998, è autorizzata, per il periodo dal 2 aprile 1997 al 1° ottobre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Valilazio, con sede in Cisterna di Latina (Latina) e unità di Cisterna di Latina (Latina), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarierà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 24 unità, su un organico complessivo di n. 33 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Valilazio, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24202 del 5 marzo 1998, è autorizzata, per il periodo dal 21 ottobre 1997 al 20 ottobre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CAS di A.A. Campi, con sede in Misinto (Milano) e unità di Comnago, Seveso, Misinto (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarierà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 43 unità, di cui 3 lavoratori da 30 a 24 e 1 lavoratore da 35 a 24, su un organico complessivo di n. 81 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CAS di A.A. Campi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24203 del 5 marzo 1998, è autorizzata, per il periodo dal 29 settembre 1997 al 28 settembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica Quadrifoglio, con sede in Gallese (Viterbo) e unità di Fabrica di Roma (Viterbo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarierà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,67 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 84 unità, su un organico complessivo di n. 172 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica Quadrifoglio, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24204 del 5 marzo 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Panigema Service c/o Aeroporto Militare di Brindisi, con sede in Noci (Bari) e unità di

Brindisi, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarierà che stabilisce, per 15 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 30 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 17 unità, su un organico complessivo di n. 21 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Panigema Service c/o Aeroporto Militare di Brindisi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai comma 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24205 del 5 marzo 1998, è autorizzata, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa di costruzioni ingg. Giovannini e Micheli, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarierà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 13 unità, su un organico complessivo di n. 24 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 dicembre 1997, n. 23871.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa di costruzioni ingg. Giovannini e Micheli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai comma 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24206 del 5 marzo 1998, è autorizzata, per il periodo dal 16 ottobre 1995 al 15 ottobre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Manutencoop, con sede in Bologna e unità di Pescara, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarierà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 37,5 ore settimanali a 31,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 60 unità, su un organico complessivo di n. 60 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Manutencoop, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

98A2766

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di sociologia dell'Università «La Sapienza» di Roma, è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare n. Q05C - Sociologia dei processi economici e del lavoro - alla cui coperturra la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento - come deliberato nella seduta del consiglio di facoltà del 16 dicembre 1997.

Gli aspiranti al concorso per trasferimento del posto di ricercatore dovranno presentare domanda di partecipazione direttamente al magnifico rettore dell'Università «La Sapienza» di Roma - ripartizione II - divisione II - settore concorsi ricercatori, a mezzo assicurata convenzionale con avviso di ricevimento o consegnate a mano all'ufficio competente a riceverle - Divisione concorsi e nomine, piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1993, n. 366. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge numero 537/1993, il trasferimento del ricercatore chiamato, resta subordinato all'accertamento della disponibilità finanziaria sul bilancio di questo Ateneo.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università «La Sapienza» Roma, è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare n. L25B - Storia dell'arte moderna - alla cui coperturra la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento - come deliberato nella seduta del consiglio di facoltà del 18 dicembre 1997.

Gli aspiranti al concorso per trasferimento del posto di ricercatore dovranno presentare domanda di partecipazione direttamente al magnifico rettore dell'Università «La Sapienza» di Roma - ripartizione II - divisione II - settore concorsi ricercatori, a mezzo assicurata convenzionale con avviso di ricevimento o consegnate a mano all'ufficio competente a riceverle - Divisione concorsi e nomine, piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1993, n. 366. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge numero 537/1993, il trasferimento del ricercatore chiamato, resta subordinato all'accertamento della disponibilità finanziaria sul bilancio di questo Ateneo.

98A2895

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 484.000
- semestrale ..... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 396.000
- semestrale ..... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 110.000
- semestrale ..... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 102.000
- semestrale ..... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 260.000
- semestrale ..... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 101.000
- semestrale ..... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 254.000
- semestrale ..... L. 138.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. 1.045.000
- semestrale ..... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. 935.000
- semestrale ..... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189